



COMUNE DI TURRI

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Piazza Sandro Pertini, 1 – Cap. 09020 TURRI

Tel. 0783 95026

E-mail utcomunediturri@tiscali.it

Cod. fisc. 82001010923

Fax 0783 95373

www.comune.turri.vs.it

Partita Iva 00541170924



*Paese dello
zafferano D.O.P.*

AVVISO DI GARA PER PROCEDURA APERTA DI LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE AI 150.000 EURO

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CENTRO SERVIZI

CUP: F89I17000190004

CPV 45454100-5

CIG. 7338081800

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Ai sensi degli artt. 3 comma 1 lett. sss), 59 e 60 del D.lgs n° 50 del 18.04.2016

- Vista il D.lgs. n° 50/2016 Codice Appalti

- Visto il D.P.R. n. 207/10;

Il presente avviso di gara è stato pubblicato all'albo pretorio on line, nell'Home Page e in "Amministrazione Trasparente" presenti nel sito del Comune di Turri www.comune.turri.vs.it, dal **28.12.2017** al **31.01.2018**

RENDE NOTO

- Che il suddetto Ente, con sede in Piazza Sandro Pertini, 1, in esecuzione della deliberazione G.M. n° 113 del 21.12.2017 e determinazione del Responsabile U.T. n° 165 del 28.12.2017, il **giorno 01 Febbraio 2018 alle ore 9:00**, eseguirà la procedura aperta, con le modalità di cui all'art. 95 comma 4, lett. a) con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, da determinarsi mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, dall'art. 97 comma 2 e 8 del D.lgs. n° 50/2016, per l'appalto per **LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CENTRO SERVIZI**, da effettuare secondo quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto;

1) STAZIONE APPALTANTE :

Comune di TURRI – Piazza Sandro Pertini, 1– 09020 TURRI (SU) Tel 0783 95026 Fax 0783 95373

www.comune.turri.or.it Responsabile del Procedimento - Geom. Sandro Schirru

1Bis) DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L' AVCPASS

Si rende noto che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario avverrà, ai sensi dell'articolo 81 e 216 comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, fatto salvo quanto previsto nel disciplinare di gara richieda il possesso di requisiti economico finanziari o tecnico organizzativi diversi da quelli di cui è prevista l'inclusione nella Banca dati dell'ANAC, il possesso di tali requisiti è verificato dalle stazioni appaltanti mediante l'applicazione delle disposizioni previste in materia di verifica del possesso dei requisiti.

Disposizioni per la gara

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3, lett. b), della sotto citata delibera della ex-AVCP, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

I concorrenti devono inserire le informazioni relative ai requisiti di ordine generale e alcuni documenti relativi ai requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale, specificamente descritti nel successivo art. 17 del bando di gara, mediante il sistema AVCPass, secondo quanto previsto dalla deliberazione AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012 e dal relativo manuale utente. Coerentemente con quanto disposto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), i documenti inseriti dagli operatori economici, devono essere firmati digitalmente dai soggetti competenti.

L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica al sistema il CIG della presente gara, cui intende partecipare.

Il sistema rilascia un "PASSOE" da inserire nella busta A) contenente la documentazione amministrativa. Fermo restando l'obbligo per l'operatore economico di presentare le dichiarazioni sostitutive richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il "PASSOE" rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte della stazione appaltante.

Per tutti i profili tecnici ed operativi dell'accesso al sistema AVCPass si fa rinvio alla deliberazione dell'AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012, come modificata dal comunicato del Presidente del 12.6.2013 e come aggiornata dalla deliberazione ANAC n. 157 del 17.02.2016), alla quale gli operatori economici che intendono partecipare alla gara devono attenersi.

Nei successivi articoli del presente disciplinare di gara, relativi ai requisiti di accesso richiesti per la partecipazione alla gara, sono specificati gli elementi che l'operatore economico deve inserire nel sistema AVCPass o i documenti che deve inserire nel sistema stesso per la comprova dei requisiti dichiarati.

Si precisa che qualora nel corso della verifica dei PASSOE e/o in qualsiasi altra fase della procedura di aggiudicazione si verificano interruzioni nelle funzionalità del sistema AVCPASS, al fine di non aggravare i tempi procedurali dell'appalto, si procederà alla verifica dei requisiti con modalità tradizionali.

2) PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta ai sensi degli artt. 3 comma 1 lett. sss), 36 comma 9, 59 e 60 del D.lgs n° 50 del 18.04.2016, e artt. 95 comma 4, lett. a) e 97 comma 2 e 8 dello stesso D.Lgs. n° 50/2016

3) OGGETTO DELLE FORNITURE E LAVORI: LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CENTRO SERVIZI.

- Progetto esecutivo approvato con deliberazione G.M. 113 del 21.12.2017 ;
- Validazione progetto esecutivo avvenuta a cura del Geom. Schirru Sandro in data 19.12.2017;
- Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni/servizi, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto definitivo posto a base della presente gara con i relativi allegati, dei quali l'appaltatore deve prendere completa ed esatta conoscenza.
- Il prezzo offerto remunera l'impresa di tutti i lavori, forniture, servizi, spese, prestazioni, oneri ed utili, necessari ad eseguire le opere rappresentate nel progetto e/o descritte nel capitolato. E' onere dell'impresa, prima della definizione e presentazione dell'offerta, controllare accuratamente in loco, i lavori da eseguire ed i vincoli esistenti, verificarne preventivamente la corrispondenza con le esigenze progettuali e considerare ogni onere che l'esecuzione comporti.

4) LUOGO DI ESECUZIONE: Corso Vittorio Emanuele 1

5) DESCRIZIONE DEI LAVORI :

5.1) Lavori principali:

OPERE EDILI

- Miglioramento statico delle capriate in legno e delle murature di appoggio
- Sistemazione e revisione degli infissi;
- Risanamento intonaci ammalorati;
- Rivisitazione dei rivestimenti esterni in pietra locale;
- Chiusura del loggiato in prossimità del forno a legna;
- Installazione di scossaline e converse nella copertura;
- Realizzazione di un'apertura tra il locale laboratorio e il locale E;
- Realizzazione del marciapiede esterno intorno al fabbricato, pavimentato in pietra locale ad opera incerta.
- Tinteggiatura ambienti interni.

IMPIANTI

- Quadri elettrici;
- Condutture e circuiti di distribuzione impianto elettrico (primaria e secondaria);
- Impianto di messa a terra;
- Apparecchi illuminazione di sicurezza;
- Prese energia 230V;
- Comandi apparecchi di illuminazione.

5.2) Lavori complementari

IMPIANTI

- Apparecchi illuminazione ordinaria;
- Impianto di riscaldamento e climatizzazione con unità esterne ed esterne

6) DOCUMENTAZIONE: Gli elaborati progettuali sono consultabili presso il Comune negli orari di apertura al pubblico.

7) IMPORTO DEI LAVORI : Importo complessivo dell'appalto **€. 72.500,00** di cui

- Euro 71.500,00 per opere a corpo soggetti a ribasso d'asta percentuale
- Euro 1.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

Tutti gli importi sopracitati sono al netto dell'IVA del 10%

Il costo della manodopera, così come previsto dall'art. 23, comma 16 del Codice e come quantificati nel computo metrico estimativo incidenza manodopera, ammonta a complessivi **€. 22.441,75** ed è pari al 30,95% del valore dell'appalto.

Lavori complementari. La Stazione Appaltante si riserva, ove ricorrono le previsioni di cui all'art. 63, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016, di richiedere lavorazioni complementari. L'importo presunto per l'esecuzione dei lavori complementari, riconducibili alla categoria prevalente, ammonta a presumibili **euro 2.400,00, mentre alla categoria scorporabile €.** **15.000,0**, oneri per la sicurezza compresi + IVA.

7.1) CPV relativo all'oggetto principale del contratto: 45454100-5 Lavori di restauro

7.2) Eventuale suddivisione in lotti: L'appalto non è suddiviso in lotti

8) FORMA DEL CONTRATTO E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: a corpo ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. dddd) e per la sola esecuzione dei lavori art. 3 comma 1, lett. dd) del D.Lgs. n° 50/16;

9) CATEGORIE RELATIVE ALLE LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO:

Categoria prevalente: OG1 " Edifici civili e industriali, di cui all'allegato "A" del DPR 207/2010 **€ 45.100,00**

Categoria scorporabile: OS30 "Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi" di cui all'allegato "A" del DPR 207/2010 **€ 27.400,00**

Per i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro ed i consorzi tra imprese artigiane di cui all'art. 45, comma 2, lett. B) del D.Lgs. 50/2016, come dettagliatamente prescritto al successivo art. 11 del presente bando di gara, non sono accettate le designazioni di secondo grado o "a cascata", come stabilito dalla sentenza del Consiglio di Stato – Ad. Plenaria, n. 14 del 20/05/2013.

9.1 Lavorazioni di cui si compone l'intervento

Ai sensi dell'articolo 61 del d.P.R. n. 207 del 2010 e in conformità all'allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella **categoria prevalente « OG1 "Edifici civili e industriali"»** e sono previsti lavori appartenenti alla **categoria scorporabile "OS30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi"**

Per eseguire le lavorazioni della **categoria prevalente/scorporabile OG1**, essendo l'importo di tali lavorazioni inferiore ad euro 150.000=, i concorrenti all'atto dell'offerta devono possedere, a pena di esclusione:

- i requisiti di cui all'art. 90, comma 1, del DPR 207/2010, in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo (ove per lavori analoghi, ai sensi della Determinazione della A.V.C.P. n. 5 del 21 maggio 2009, si intendono **lavori relativi a lavori edili e stradali di cui alle categorie OG1, OG3, OG4, OG5 e OG12**

- importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
- costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento (15%) dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando;
- adeguata attrezzatura tecnica;

oppure

- attestazione di cui all'art. 84 del D.Lgs. 50/2016, in corso di validità alla data della seduta pubblica di gara del presente avviso di gara, rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata in almeno una delle **categorie OG3, OG4, OG5 e OG12**, (come da Determinazione della A.V.C.P. n. 5 del 21 maggio 2009).

Per quanto riguarda le lavorazioni di cui alla predetta categoria **scorporabile OS30**, essendo l'incidenza delle stesse maggiore del 10% dell'importo totale dei lavori in appalto, possono essere realizzate dall'appaltatore **solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la medesima categoria**; in assenza di tale qualificazione le lavorazioni possono essere eseguite da un'impresa mandante qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo. Qualora l'appaltatore, direttamente o tramite un'impresa mandante in caso di raggruppamento temporaneo, non possieda i requisiti per la predetta categoria, deve obbligatoriamente indicare in sede di gara i lavori di questa categoria come da subappaltare (**subappalto "necessario"**). In ogni caso l'esecutore (sia esso l'appaltatore singolo, l'impresa mandante o il subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari

Ai sensi dell'articolo 61 del d.P.R. n. 207 del 2010 e in conformità all'allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella **categoria scorporabile « OS30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi"**

Per eseguire le lavorazioni della **categoria prevalente/scorporabile OS30**, essendo l'importo di tali lavorazioni inferiore ad euro 150.000=, i concorrenti all'atto dell'offerta devono possedere, a pena di esclusione:

- i requisiti di cui all'art. 90, comma 1, del DPR 207/2010, in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo (ove per lavori analoghi, ai sensi della Determinazione della A.V.C.P. n. 5 del 21 maggio 2009, si intendono **lavori relativi a lavori impiantistici di cui alle categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS28 e OS30**

- importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
- costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento (15%) dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando;
- adeguata attrezzatura tecnica;

oppure

- attestazione di cui all'art. 84 del D.Lgs. 50/2016, in corso di validità alla data della seduta pubblica di gara del presente avviso di gara, rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata in almeno una delle **categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5 e OS28**, (come da Determinazione della A.V.C.P. n. 5 del 21 maggio 2009).

Le lavorazioni di cui si compone l'intervento sono così ripartite:

Lavorazioni	Categoria	Classifica	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo	Lavorazioni relative a strutture, impianti e opere speciali	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
							Prevalente o scorporabile	Sub-appaltabile
Opere edili	OG1	Art. 90 DPR 207/10	SI	€. 45.100,00		62,207 %	Categoria prevalente	Si max 30% art. 105 D.Lgs. 50/16 dell'importo di contratto.
Impianti interni elettrici	OS30	Art. 90 DPR 207/10	SI	€. 27.400,00	SI SIOS	37,793%	Categoria scorporabile	Subappaltabile e nel limite del 30% del proprio importo. L'eventuale subappalto, nel limite suddetto, non concorre al raggiungimento del limite del 30% dell'importo del contratto (art 1 comma 2 DM 248/2016)
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI IN APPALTO (compresi oneri sulla sicurezza e lavori in economia)				€. 72.500,00		100%		

Si precisa che ai sensi dell'art. 105, comma 5 del Codice, l'eventuale subappalto delle lavorazioni relative alla categoria scorporabile OS30, essendo la stessa una SIOS, non può superare il limite del 30% del loro stesso importo e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

Questo implica che il concorrente, singolo o raggruppato, deve possedere, pena l'esclusione, una qualificazione pari ad almeno il 70% dell'importo della categoria OS30. La qualificazione non posseduta con riferimento alla categoria **OS30** deve essere posseduta con riferimento alla categoria prevalente, ai sensi dell'art. 92, comma 1, ultimo periodo del DPR 207/2010.

Si precisa infine che limite di cui al predetto art. 105, comma 5 (subappalto fino al 30% dell'importo della categoria **OS30**) non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'articolo 105, comma 2 (subappalto del 30% dell'importo complessivo dei lavori).

Per quanto concerne la categoria prevalente OS30, trattandosi di SIOS di importo superiore al 10% dell'importo dei lavori, ai sensi dell'art. 89, comma 11 del Codice non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento ed ai sensi dell'art. 1, comma 2, del DM 248/2016.

Vige l'obbligo dell'esecuzione dei lavori di impiantistica da parte di ditte aventi i requisiti di cui al D.lgs 37/08 ex 46/90.

Ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera e) l'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare modifiche al progetto approvato non sostanziali ai sensi del comma 4, per una percentuale max del 10% dell'importo contrattuale in più o in meno.

Per l'elencazione delle singole voci di cui si compone l'appalto, si rimanda comunque agli elaborati progettuali a disposizione dei offerenti secondo quanto in dettaglio precisato nell'ambito delle lavorazioni previste dall'appalto.

Si precisa che, in fase di gara, i concorrenti possono partecipare alla gara come impresa singola, come associazione temporanea orizzontale, come associazione temporanea verticale e come associazione temporanea mista.

Il comma 2 dell'articolo 92 del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, è il seguente:

« Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 45, comma 2, lett. a), del nuovo codice, i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) del nuovo codice ed i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lett. c) del nuovo codice, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate».

9 Bis) SOPRALLUOGO

Si richiede ai concorrenti, a pena di esclusione, di effettuare un sopralluogo nei luoghi oggetto di intervento. Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal:

- titolare o rappresentante legale dell'impresa, come risultante da certificato CCIAA;
- direttore tecnico, come risultante da certificato CCIAA;
- dipendente munito di delega e/o procura notarile rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa;
- soggetto diverso munito di procura notarile rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa e che contempli tra l'altro la specifica attività di effettuazione sopralluoghi per la partecipazione agli appalti pubblici.

Si puntualizza che per dipendente munito di delega e/o procura notarile rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa si intenderà il soggetto con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o determinato. Non saranno riconosciute valide altre tipologie di rapporto quali lavoratori occasionali temporanei con incarichi di lavoro autonomo, ad esempio co.co.co., co.co.pro., titolari di vaucher.

Il sopralluogo dovrà tassativamente avvenire con l'assistenza di un dipendente del Comune.

Il sopralluogo dovrà essere effettuato esclusivamente in una delle seguenti giornate:

- **il giorno 04.01.2018**
- **il giorno 05.01.2018**
- **il giorno 08.01.2018**
- **il giorno 11.01.2018**
- **il giorno 15.01.2018**
- **il giorno 19.01.2018**
- **il giorno 23.01.2018**
- **il giorno 25.01.2018**
- **il giorno 30.01.2018**

La visita deve essere prenotata telefonicamente al numero di tel. 078395026 Geom. Schirru Sandro Le prenotazioni dovranno tassativamente pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del giorno lavorativo precedente a quello stabilito per il sopralluogo.

All'atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, a conferma dell'effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione.

Si precisa che, in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, già costituiti o da costituirsi, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48 comma 5 del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete di imprese o consorziati.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.

10) TEMPO UTILE PER ESECUZIONE DEI LAVORI: I lavori dovranno essere ultimati in giorni **120 (centoventi)** naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna, consegna che potrà avvenire, sotto le riserve di legge immediatamente dopo l'aggiudicazione definitiva dei lavori nelle more della stipula del contratto. Penale per ogni giorno di ritardo 1 per mille dell'importo contrattuale.

L'amministrazione si riserva la facoltà di consegnare i lavori in via d'urgenza, subito dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace ai sensi dell'art. 32, comma 8, quinto periodo del D.Lgs. 50/2016;

11) CAPITOLATO E DOCUMENTI COMPLEMENTARI: il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto, nonché il Capitolato speciale d'appalto, l'elenco prezzi, il Computo metrico, lo schema di contratto e gli elaborati grafici possono essere consultati presso l'Ufficio tecnico in Piazza Sandro Pertini, 1, 09020 TURRI (SU) il lunedì e giovedì dalle 9:00 alle 14.00, il

martedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00 e il venerdì dalle ore 9:00 alle ore 11:00 o nel sito istituzionale del Comune (www.comune.turri.vs.it)

Il presente bando integrale di gara, il fac-simile della domanda di partecipazione alla gara, la documentazione tecnica inerente l'appalto, potranno essere richieste, con spese di riproduzione a proprio carico, oppure caricati su supporto USB o CD presso il Comune in Piazza Sandro Pertini, 1.

12) TERMINE E INDIRIZZO DI RICEZIONE DELLE OFFERTE:

12.a - Termine : entro le **ore 13,00 del giorno 31 Gennaio 2018** dovranno pervenire le offerte.

12.b Indirizzo: Comune di TURRI – Piazza Sandro Pertini, 1 – C.A.P. 09020 – TURRI (SU)

13) LINGUA IN CUI DEVONO ESSERE REDATTE LE OFFERTE: Italiana

14) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DOCUMENTAZIONE DI GARA:

Le buste contenenti l'offerta economica e i documenti devono, pena l'esclusione, essere inclusi in uno piego, idoneamente sigillati con nastro adesivo trasparente, controfirmato sui lembi di chiusura, in modo sufficiente ad assicurare la segretezza dell'offerta, sul quale dovrà apporsi la seguente dicitura:

"Offerta per la gara d'appalto del giorno 01.02.2018." LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CENTRO SERVIZI."
Importo complessivo d'appalto €. 72.500,00 " NON APRIRE".

nonché il nominativo dell'Impresa mittente o del Raggruppamento mittente, l'indirizzo, il codice fiscale e il numero di fax e la pec.

Il piego dovrà essere inviato al Comune di TURRI – Piazza Sandro Pertini, 1 – C.A.P. 09020 – TURRI (SU), a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero a mezzo posta celere, ovvero mediante di Società o ditte o agenzie di recapito autorizzata dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, o con consegna a mano all'ufficio protocollo del Comune, controfirmato sui lembi di chiusura e idoneamente sigillato con nastro adesivo trasparente in modo sufficiente ad assicurare la segretezza dell'offerta.

L'Amministrazione declina ogni responsabilità per il mancato arrivo nei termini stabiliti della posta inoltrata o smarrimento della stessa. Ai fini del rispetto dei termini di cui sopra farà fede esclusivamente il timbro apposto dallo Ufficio Protocollo.

15) APERTURA PLECHI E OFFERTE: la gara si svolgerà in un'unica seduta pubblica che si terrà **il giorno 01 Febbraio 2018 alle ore 9:00 presso** la medesima sede, salvo non si ricorra alla procedura del soccorso istruttorio;

Nella seduta si procederà all'apertura dei plichi, alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica ed all'espletamento delle operazioni di cui dall'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n° 50/2016, procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno dei seguenti metodi di cui alla lett. a), b), c), d), e) .

15.1) Il giorno, l'ora e il luogo delle eventuali ulteriori sedute pubbliche (nel caso in cui si rendano necessarie in seguito ad interruzioni del procedimento per il soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 o in seguito a integrazione o regolarizzazione da parte dei concorrenti del PASSOE, nonché per il procedimento di verifica di anomalia delle offerte), saranno comunicate ai concorrenti tramite pec o fax inviato con almeno 48 ore di anticipo sulla data delle sedute stesse.

16) SOGGETTI AMMESSI AD ASSISTERE ALLA GARA: chiunque può assistere alla gara, ma soltanto i rappresentanti legali delle Imprese partecipanti, o persone munite di procura speciale notarile (comunque non più di un rappresentante per ogni ditta concorrente), hanno diritto di parola e di chiedere l'inserimento di dichiarazioni a verbale.

17) PAGAMENTI IN ACCONTO : a stati di avanzamento per crediti al netto del ribasso d'asta **pari a €. 10.000,00**, così come indicato dall'art. 12 dello schema di contratto

18) AGGIUDICAZIONE :

- L'aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett a) del Codice.

- L'aggiudicazione avverrà con riferimento al massimo ribasso percentuale rispetto all'elenco prezzi posto a base di gara sull'importo dei lavori a corpo .

- Non sono ammesse offerte in aumento, quindi qualora presentate saranno escluse dalla presente gara.

- Ai sensi dell'art. 97, comma 8, del Codice si prevede l'esclusione automatica dalla presente gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2, dello stesso Codice.

Il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 5 ottobre 2016 ad oggetto: "Indicazioni operative in merito alle modalità di calcolo della soglia di anomalia nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso" (in seguito per brevità anche "Comunicato 5-ott-2016") viene recepito nella presente procedura nelle modalità e nei limiti in seguito specificati come segue.

Innanzitutto, si ribadisce che, anche al fine di rendere gestibili in modo ordinato i calcoli delle soglie di anomalia, **si impone ai concorrenti di formulare offerte economiche mediate indicazione di ribassi percentuali con al massimo 3 decimali** (ad es. 10,123%). In caso di offerte con percentuali di ribasso con più di 3 decimali l'organo di gara prenderà in considerazione solo i primi 3 decimali del ribasso percentuale offerto senza operare nessun arrotondamento (ad esempio in presenza di un'offerta pari al 10,1234% di ribasso si prenderà in considerazione il valore 10,123% effettuando un semplice troncamento dopo il terzo decimale del ribasso offerto).

Metodi per il calcolo della soglia di anomalia (art. 97, comma 2, lett. a, b, c, d, e, D. Lgs. 50/2016)

Per quanto concerne le modalità di calcolo di ciascuno dei cinque metodi di cui all'art. 97, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), del Codice (in seguito, per brevità, indicati solo con la lettera corrispondente: ad es. calcolo o metodo di cui alla lettera a) o b), ecc.), si precisa quanto segue:

Calcolo di cui alla lettera a)

Riguardo la modalità di individuazione del 20%, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, da accantonare ai fini del calcolo della soglia di anomalia, si precisa che nel presente disciplinare di gara vengono recepite le indicazioni interpretative ed i principi di diritto contenute nella sentenza del **Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria del 19.09.2017, n. 5**, in quanto il tenore letterale dell'art. 86, comma 1, del d.lgs. 163/2006 (cui la citata sentenza si riferisce) nella parte riferita al calcolo della soglia di anomalia coincide con il vigente art. 97, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016.

Conseguentemente, nel determinare il 20% delle offerte con maggiore e con minore ribasso da escludere ai fini dell'individuazione di quelle da utilizzarsi per la media dei ribassi percentuali delle offerte ammesse, si considereranno come "unica offerta" tutte le offerte caratterizzate dal medesimo valore, e ciò sia se le offerte uguali si collochino "al margine delle ali", sia se si collochino "all'interno" di esse.

In altri termini, qualora nell'effettuare il calcolo del 20% per cento di cui all'articolo 97, comma 2, lettera a) del Codice siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, sia se collocate all'interno sia a cavallo delle ali (cioè al margine delle ali), si procederà, ai fini del successivo calcolo della media dei ribassi percentuali delle offerte ammesse, ad accantonarle tutte.

Invece, se fra i ribassi percentuali delle offerte rimanenti dopo lo scarto delle ali come sopra determinate, si presentassero offerte di uguale valore, le stesse saranno prese distintamente nei loro singoli valori sia per il calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse con esclusione delle ali, sia per il calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. Quindi le offerte di uguale valore che non rientrano nel c.d. "taglio delle ali" (cioè nel 20%, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, da accantonare ai fini del calcolo della soglia di anomalia) saranno prese e considerate distintamente nei loro singoli valori sia per il calcolo della media aritmetica sia per il calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.

Come precisato dal **Consiglio di Stato Sez VI nella sentenza n. 4803 del 17/10/2017** le offerte accantonate per il calcolo della media (c.d. taglio delle ali) non saranno considerate neanche successivamente nello scarto aritmetico medio dei ribassi percentuali.

In definitiva la soglia di anomalia sarà determinata come segue:

- a) si forma l'elenco delle offerte ammesse disponendole in ordine decrescente dei ribassi;
- b) si calcola il venti per cento del numero delle offerte ammesse e lo si arrotonda all'unità superiore;
- c) si accantona in via provvisoria un numero di offerte, pari al numero di cui alla lettera b), di minor ribasso nonché un pari numero di offerte di maggior ribasso (taglio delle ali). Coerentemente a quanto indicato nella sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 19.09.2017, se "all'interno o a cavallo delle ali" si trovassero offerte uguali queste saranno considerate come un'unica offerta e saranno tutte accantonate ai fini del calcolo della media di cui al successivo punto d);
- d) si calcola la media aritmetica dei ribassi delle offerte che restano dopo l'operazione di accantonamento di cui alla lettera c);
- e) si calcola – sempre con riguardo alle offerte che restano dopo l'operazione di accantonamento di cui alla lettera c) – lo scarto dei ribassi superiori alla media di cui alla lettera d) e, cioè, la differenza tra tali ribassi e la suddetta media;
- f) si calcola la media aritmetica degli scarti e cioè la media delle differenze;
- g) si somma la media di cui alla lettera d) con la media di cui alla lettera f); tale somma costituisce la "soglia di anomalia"

Calcolo di cui alla lettera b)

Per il calcolo della soglia di anomalia con il metodo di cui alla lettera b), la media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse con esclusione del 20% rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso arrotondato all'unità superiore, sarà determinata mediante la stessa identica metodologia illustrata al precedente paragrafo 6.2.1. fino al punto identificato con la lettera d).

Inoltre, si precisa che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi, è dispari, la media dei ribassi sarà ridotta percentualmente di un valore pari a tale cifra, mentre – come sostenuto dall'ANAC – non si ridurrà tale media di un valore assoluto pari a detta cifra (altrimenti si potrebbe anche correre il rischio di ottenere una soglia di anomalia negativa). Infine, si precisa che questa somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi la cui prima cifra dopo la virgola assume la funzione appena illustrata, sarà determinata considerando anche le ali (cioè tenendo conto anche delle offerte da accantonarsi ai fini del calcolo della media aritmetica) in quanto il tenore letterale della norma di cui all'art. 97, comma 2, lettera b) <<... della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi ...>> non presenta menzione riguardo l'esclusione delle ali per questa somma.

Calcolo cui alle lettere c) e d)

I metodi di calcolo di cui alle lettere c) e d) dell'art. 97, comma 2, del Codice, non pongono particolari problemi interpretativi.

Calcolo di cui alla lettera e)

Ci si limita a precisare che si procederà con la stessa metodologia indicata al **calcolo della lettera a)**, fino al punto identificato con la lettera f), con l'unica differenza che la percentuale cui fare riferimento per l'individuazione del "taglio delle ali" è il 10% anziché il 20%. Inoltre si precisa che lo scarto medio aritmetico sarà poi moltiplicato per il coefficiente sorteggiato fra quelli indicati dalla disposizione normativa.

* * *

Si precisa che, relativamente ai metodi di cui alle lettere a), b), c), d), e) di cui sopra, che hanno ad oggetto dei calcoli i ribassi percentuali offerti, si terrà conto – in tutti i calcoli per la determinazione della soglia di anomalia - di decimali.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 97, comma 8, ultimo periodo del Codice, la facoltà di avvalersi dell'esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse, e quindi ritenute valide, sia inferiore a dieci, si precisa che in tal caso si procederà all'aggiudicazione nei confronti del concorrente che ha offerto il maggior ribasso; la stazione appaltante si riserva comunque di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

19) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: i soggetti di cui all'art. 45, comma 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016. E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) dello stesso decreto legislativo n. 50/2016, anche se non ancora costituiti. E' inoltre consentita la partecipazione a concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione Europea alle condizioni di cui all'articolo 49, del D.Lgs. 50/2016

20. REQUISITI DI ORDINE GENERALE, TECNICO-ORGANIZZATIVI ED ECONOMICO-FINANZIARI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE:

20.1. Requisiti di ordine generale

Per poter partecipare alla procedura di affidamento dei lavori in oggetto, sono richiesti, **a pena di esclusione**, i requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, **come da Comunicato dell'8.11.2017 per quanto riguarda l'ambito soggettivo di applicazione del presente articolo**; in particolare saranno esclusi dalla partecipazione alla procedura i soggetti che incorrono nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, lettere a), b), b bis) c), d), e), f), g), comma 2, comma 4, comma 5 lettere a), b), c), d), e), f), f bis), f ter) g), h), i), l), m), comma 7 e comma 9 del D. Lgs. 50/2016,

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Per gli operatori economici a ciò tenuti in base alle vigenti disposizioni è richiesta - ai sensi dell'art. 83 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 di essere regolarmente iscritti nel **registro delle imprese della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato** competente per territorio qualora la natura giuridica o l'attività dell'operatore lo richieda, ovvero, in caso di sede in uno degli Stati membri, in analogo registro dello Stato di appartenenza secondo le indicazioni disponibili nel registro online dei certificati (*e-Certis*). In caso di concorrente avente sede in un Paese terzo, firmatario degli accordi di cui all'art. 49 del Codice, tale requisito deve esser dimostrato mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nel Paese nel quale è stabilito.

L'iscrizione nel **registro delle imprese della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato** nell'ipotesi di:

- a) raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, già costituito o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, **da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorzianti o aderenti al contratto di rete;**
- b) consorzi di cui all'art 45 comma 2 lett b) e c) del Codice deve essere posseduto **dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.**

Per la partecipazione alla presente procedura di affidamento è richiesto, **a pena di esclusione**, di non trovarsi in situazioni che, ai sensi della vigente normativa, inibiscano la possibilità di partecipare a gare di appalto pubbliche. Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettere d), e) ed f), del D.Lgs. 50/2016 ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del medesimo D.Lgs. 50/2016, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti, pena l'esclusione, da tutti i soggetti raggruppati o raggruppandi.

E' fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento, di indicare in sede di gara le quote di partecipazione al raggruppamento, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del DPR 207/2010. Il medesimo obbligo si applica anche ai soggetti di cui all'art. 45, comma 1, lettere e), f) e g), del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma

individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete .

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

In caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori **non possono** essere modificati . Qualora, successivamente alla stipula del contratto ed alla consegna lavori, uno o più dei soggetti assegnatari dovesse essere modificato per cause eccezionali adeguatamente motivate, l'Amministrazione committente può autorizzare la sostituzione, purché i nuovi consorziati che subentreranno come esecutori non abbiano partecipato in qualsiasi forma alla presente gara.

I consorziati - relativamente ai quali i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. 50/2016 dichiarano di concorrere, **devono possedere, a pena di esclusione**, i requisiti di ordine generale di cui al presente articolo 20.1., da dimostrarsi, in sede di offerta, mediante apposite dichiarazioni sostitutive, utilizzando preferibilmente il **modulo Allegato 2)**.

Ai sensi della sentenza del C.d.S. Ad. Plenaria del 20 maggio 2013, n. 14, si precisa che non sono consentite designazioni di secondo grado o "a cascata", come anche specificato nell'art. 9 del presente bando di gara, pertanto le dichiarazioni di eventuali consorziati di secondo grado o cascata, non saranno nemmeno prese in considerazione.

Non è ammessa la partecipazione di concorrenti per i quali sussiste/sussistono:

- assoggettabilità alle sanzioni amministrative accessorie di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b), e c) della Legge 386/1990 e ss.mm.ii. (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari)
- sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;
- l'esistenza dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14 della legge n. 383/2001;
- l'inosservanza all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente Normativa
- ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., come introdotto dalla L. 6.11.2012 n. 190, che nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della gara non ha prestato attività lavorativa o professionale presso la propria ditta personale già dipendente della Stazione Appaltante, con poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa;
- il non possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione dei lavori in oggetto di cui all'art. 26, comma 1 lettera a) punto 2) del D. Lgs. 81 del 09.04.2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- la dichiarazione di impegno ad osservare le clausole pattizie di cui al Patto d'Integrità approvato dal Comune di Turri, con deliberazione G.M. n° 50 del 16.05.2017);

20.2. Requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari per l'esecuzione dei lavori (caso di concorrente stabilito in Italia)

Ai sensi dell'articolo 61 del d.P.R. n. 207 del 2010 e in conformità all'allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella **categoria prevalente « OG1 "Edifici civili e industriali"»** e sono previsti lavori appartenenti alla **categoria scorporabile "OS30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi"**

Per eseguire le lavorazioni della **categoria prevalente/scorporabile OG1**, essendo l'importo di tali lavorazioni inferiore ad euro 150.000=, i concorrenti all'atto dell'offerta devono possedere, a pena di esclusione:

- i requisiti di cui all'art. 90, comma 1, del DPR 207/2010, in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo (ove per lavori analoghi, ai sensi della Determinazione della A.V.C.P. n. 5 del 21 maggio 2009, si intendono **lavori relativi a lavori edili e stradali di cui alle categorie OG1, OG3, OG4, OG5 e OG12**
 - importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
 - costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento (15%) dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando;
 - adeguata attrezzatura tecnica;

oppure

- attestazione di cui all'art. 84 del D.Lgs. 50/2016, in corso di validità alla data della seduta pubblica di gara del presente avviso di gara, rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata in almeno una delle **categorie OG3, OG4, OG5 e OG12**, (come da Determinazione della A.V.C.P. n. 5 del 21 maggio 2009).

Per quanto riguarda le lavorazioni di cui alla predetta categoria **scorporabile OS30**, essendo l'incidenza delle stesse maggiore del 10% dell'importo totale dei lavori in appalto, possono essere realizzate dall'appaltatore **solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la medesima categoria**; in assenza di tale qualificazione le lavorazioni possono essere eseguite da un'impresa mandante qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo. Qualora l'appaltatore,

direttamente o tramite un'impresa mandante in caso di raggruppamento temporaneo, non possieda i requisiti per la predetta categoria, deve obbligatoriamente indicare in sede di gara i lavori di questa categoria come da subappaltare (**subappalto "necessario"**). In ogni caso l'esecutore (sia esso l'appaltatore singolo, l'impresa mandante o il subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari

Ai sensi dell'articolo 61 del d.P.R. n. 207 del 2010 e in conformità all'allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella **categoria scorporabile « OS30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi »**

Per eseguire le lavorazioni della **categoria prevalente/scorporabile OS30**, essendo l'importo di tali lavorazioni inferiore ad euro 150.000=, i concorrenti all'atto dell'offerta devono possedere, a pena di esclusione:

- i requisiti di cui all'art. 90, comma 1, del DPR 207/2010, in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo (ove per lavori analoghi, ai sensi della Determinazione della A.V.C.P. n. 5 del 21 maggio 2009, si intendono **lavori relativi a lavori impiantistici di cui alle categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS28 e OS30**

- importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
- costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento (15%) dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando;
- adeguata attrezzatura tecnica;

oppure

- attestazione di cui all'art. 84 del D.Lgs. 50/2016, in corso di validità alla data della seduta pubblica di gara del presente avviso di gara, rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata in almeno una delle **categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5 e OS28**, (come da Determinazione della A.V.C.P. n. 5 del 21 maggio 2009).

oppure

(caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all'Unione Europea)

I concorrenti devono possedere i requisiti secondo quanto previsto dall'articolo 45 comma 1 e 49 del D.Lgs. 50/2016

* * *

Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettere d), e) f) e g) del D.Lgs. 50/2016 ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del medesimo D.Lgs. 50/2016, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi per l'esecuzione dei lavori di cui al presente punto 9, devono essere posseduti, pena l'esclusione, da ciascun soggetto del raggruppamento:

- in caso di raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale o di tipo verticale, secondo quanto previsto, rispettivamente, dall'art. 92, comma 2 o comma 3 del D.P.R. 207/2010;
- in caso di raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale o di tipo misto, ciascun soggetto del raggruppamento che assume una quota parte delle lavorazioni riconducibili alla medesima categoria, prevalente e/o scorporata, deve comunque possedere idonea attestazione SOA nella categoria e con classifica adeguata alla rispettiva quota di lavorazioni assunte (corrispondente alla rispettiva quota di partecipazione al raggruppamento stesso), *oppure i requisiti di cui all'art. 90, comma 1, del DPR 207/2010*,

Ai sensi dell'art. 61, comma 2 del D.P.R. 207/2010, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara. Nel presente appalto ciò comporta che per usufruire della possibilità dell'incremento di un quinto della propria classifica l'impresa raggruppata o consorziata dovrà possedere, a pena di esclusione, almeno la classifica I[^] nella categoria dei lavori che intende assumere.

In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei, di consorzi ordinari e di consorzi stabili si applicano le indicazioni contenute all'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e nel bando tipo n. 2 del 2 settembre 2014 dell'A.N.A.C

Il subappalto delle categorie di lavori indicate nel presente bando non possono essere artificiosamente suddivisi in più contratti.

E' AMMESSO IL RICORSO ALL'ISTITUTO DELL'AVVALIMENTO dei requisiti secondo il disposto dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016. Le predette condizioni di carattere giuridico sono richieste anche per l'impresa ausiliaria, pena l'esclusione dalla gara.

21) FINANZIAMENTO: L'opera è finanziata con fondi regionali

22) GARANZIE RICHIESTE: L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, **a pena di esclusione**, da una **garanzia per la partecipazione alla procedura**, sotto forma di **cauzione** o di **fideiussione**, come definita dall'art. 93 del Codice, **pari al 2%** dell'importo complessivo dell'appalto e precisamente ad **€ 1.450,00=**.

Nel caso in cui il concorrente produca la "garanzia provvisoria" sotto forma di **garanzia fideiussoria**, questa, ai sensi dell'art. 93, comma 8-*bis* del Codice, dovrà essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 dello stesso

Codice (schemi tipo **approvati** con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), e, inoltre, **dovrà obbligatoriamente** :

- 1) *(in caso di documento analogico)* essere prodotta in originale; *(in caso di documento digitale)* essere prodotto in copia cartacea dichiarata conforme all'originale digitale. In quest'ultimo caso dovranno anche essere indicate le modalità e l'indirizzo internet nel quale è possibile acquisire l'originale firmato digitalmente;
- 2) riportare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 e ss. m.ii. con la quale il soggetto, persona fisica, che ha sottoscritto la garanzia fideiussoria attesta di essere legittimato – riportando anche gli estremi dei relativi atti (procure ecc..) - al rilascio di garanzie fideiussorie di tipologia ed importo come quella prodotta e sottoscritta. In alternativa potrà essere prodotta anche l'autentica della sottoscrizione;
- 3) **avere validità per 180 giorni dal termine di presentazione delle offerte;**
- 4) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la garanzia nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- 5) **in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, dovrà riguardare ai sensi dell'art. 93, comma 1, penultimo periodo del Codice, tutte le imprese del raggruppamento temporaneo;**
- 6) anche in caso di aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, si richiede che la garanzia sia intestata a tutti i soggetti dell'aggregazione di rete, del consorzio ordinario o del GEIE;
- 7) **prevedere espressamente, ai sensi del quarto comma dell'art. 93, del Codice:**
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
 - b. la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile;
 - c. l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Inoltre la **garanzia fideiussoria**, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Ai sensi dell'art. 93, comma 8, del Codice, l'offerente - sia che abbia prodotto la garanzia per la partecipazione sotto forma di cauzione o di garanzia fideiussoria - **dovrà anche produrre, a pena di esclusione, l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto**, di cui all'articolo 103 del Codice, qualora l'offerente stesso risultasse affidatario. Il fideiussore che rilascia il suddetto impegno potrà anche essere anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria. La presente prescrizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

Ai sensi dell'art. 93, comma 7, primi due periodi, del Codice: <<L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.

Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.>>.

Le garanzie potranno essere ridotte anche tutte le altre ipotesi indicate dall'art.93, comma7, del Codice, per le percentuali ivi indicate. **In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.**

Si precisa che:

- a) in caso di partecipazione in **RTI orizzontale**, o **consorzio ordinario di concorrenti** di cui all'art. 45, comma 2, del Codice, o aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se **tutte le imprese** che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario e/o l'aggregazione di imprese di rete **siano in possesso della/e predetta/e certificazione/i;**
- b) in caso di partecipazione in **RTI verticale** il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento per le quali sono comprovate le pertinenti condizioni; il beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria;
- c) in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la/e predetta/e certificazione/i sia/siano posseduta/e dal consorzio/aggregazione di imprese di rete.

L'impresa aggiudicataria all'atto della stipula del contratto dovrà presentare le seguenti garanzie di cui all'art. art. 103, comma 1 del D.lgs. 50/2016, nonché le polizze di cui all'art. 103, comma 7 del D.lgs. 50/2016, sulla base degli schemi tipo di cui al citato Decreto Ministeriale n.123/2004:

a) Cauzione definitiva pari al 10% dell'importo dei lavori. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la cauzione definitiva sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; qualora il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento sarà di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% . In entrambi i casi, se il ribasso percentuale non corrisponde ad un numero intero, ma decimale, l'aggiudicatario dovrà provvedere ad un aumento proporzionale della cauzione definitiva.

b) Polizza di assicurazione per danni di esecuzione per una somma pari all'importo di aggiudicazione;

c) Polizza di assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi non inferiore a €. 500.000,00;

Le garanzie e cauzioni sono costituite mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa o fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo le polizze tipo approvate con Decreto Ministeriale 12 Marzo 2004, n. 123, ove previste, ed in conformità a quanto previsto dagli articoli 90 e 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

Resta chiarito ed inteso che nella cauzione definitiva ed in tutte le polizze fidejussorie che verranno costituite durante l'esecuzione dei lavori, fatta eccezione quindi per la cauzione provvisoria, è facoltà del R.U.P che la firma apposta dal legale rappresentante dell'Assicurazione o della Banca fidejubente debba essere autenticata da un Notaio; in uno con tale autentica il Notaio dovrà acclarare la qualifica ed i poteri del sottoscrivente la polizza;

23) AMMISSIBILITÀ DI VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante;

24) TERMINE DI VALIDITÀ DELL'OFFERTA: 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

25) SUBAPPALTO: è ammesso alle condizioni e con i limiti dell'art. 105 del D.Lgs. n° 50/2016. E' fatto obbligo per l'offerente indicare all'atto dell'offerta le opere o le parti di opere che eventualmente intende subappaltare o concedere in cottimo od in altre forme similari.

La Stazione appaltante provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori, dei cottimisti e dei prestatori di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Se no l'appaltatore sarà obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

Ai sensi e per effetto dell'art. 105, comma 2, del codice, **la quota percentuale subappaltabile deve essere complessivamente contenuta entro il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale complessivo, ad eccezione di quanto previsto dall'art 1 comma 2 del DM 248/2016 con riferimento alla categoria ad es. OS30 così come previsto al precedente paragrafo 4.1.2 c).** Nel caso di subappalto pertanto, l'operatore economico deve sempre indicare nel modello 1 autocertificazione, le lavorazioni e la relativa quota che intende eventualmente subappaltare.

26) AVVALIMENTO: il concorrente, singolo o consorziato o associato, così come previsto dall'art. 89 del codice, può soddisfare il possesso di attestazione della certificazione SOA, avvalendosi dell'attestazione SOA di altro soggetto, ovvero i requisiti di cui all'art. 90, comma 1, del DPR 207/2010, in misura non inferiore a quanto previsto al punto 9.1;

Il concorrente che intende avvalersi di tale istituto dovrà attestare l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, secondo le modalità stabilite dall'art. 89 del codice e producendo, a pena di esclusione, le dichiarazioni e la documentazione di cui all'art. 89 comma 1 del Codice.

E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie (art. 89, comma 6 del codice).

Con riferimento a quanto prescritto dall'art. 89, comma 7, del codice, non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla stessa gara sia l'impresa ausiliaria che l'impresa avvalente

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 89 comma 5 del Codice, il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Per quanto concerne la categoria prevalente OS30, trattandosi di SIOS di importo superiore al 10% dell'importo dei lavori, ai sensi dell'art. 89, comma 11 del Codice non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento ed ai sensi dell'art. 1, comma 2, del DM 248/2016.

27) ANTICIPAZIONE DEL PREZZO: ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 è prevista la corresponsione a favore dell'appaltatore di una anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale da erogare entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, di apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori, alle condizioni esplicitate all'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016

28) ALTRE INDICAZIONI:

a) Le modalità di compilazione e di presentazione dell'offerta e della documentazione da allegare a corredo, sono specificate nell'allegato "disciplinare di gara" e negli uniti "Modelli" ai quali è necessario far riferimento.

b) Si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall'art. 97 comma 2 D.Lgs. 50/2016, nel caso di offerte ammesse in numero inferiore a dieci la stazione appaltante si riserva, comunque, la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse.

c) Nel caso di dichiarazioni mendaci, potranno trovare applicazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n.445/00, le sanzioni previste dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia.

d) Il Presidente di seggio si riserva la facoltà insindacabile, nell'ambito del potere di autotutela dell'Amministrazione, di non dare luogo alla stessa o di prorogarne la data, previa tempestiva comunicazione ai concorrenti, ovvero di sospendere la seduta per motivate esigenze tecniche;

29) CAUSE DI ESCLUSIONE IMMEDIATA, IRREGOLARITÀ ESSENZIALI E SOCCORSO ISTRUTTORIO AI SENSI DELL'ART 83 COMMA 9 DEL CODICE ED ALTRE CARENZE O MANCANZE CHE DETERMINANO RICHIESTA DI INTEGRAZIONE DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE.

Premesse

Relativamente alla presente procedura di affidamento, per ordine e chiarezza espositiva, le cause di esclusione vengono raggruppate nelle **seguenti tre macro tipologie**:

1) cause di esclusione immediata, per le quali non è nemmeno possibile attivare il soccorso istruttorio di cui all'art 83 comma 9 del Codice, in relazione alle fattispecie specificamente individuate nella successiva **Sezione I** o in altre espressamente previste nel presente disciplinare o per legge;

2) cause di esclusione relative all'infruttuoso esperimento del soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del Codice. In particolare, costituiscono cause di esclusione:

- il **mancato rispetto da parte degli operatori economici del termine massimo consentito per produrre le dichiarazioni od altri elementi essenziali oggetto del soccorso istruttorio** ai sensi del comma 9 dell'art. 83 del Codice. In particolare si procederà all'esclusione dalla presente procedura di gara in caso di **inutile decorso del termine perentorio** indicato dalla stazione appaltante - **non superiore a 7 giorni e comunque non inferiore a 5 giorni - assegnato ai concorrenti ai fini della regolarizzazione delle irregolarità essenziali** (nei casi indicati a titolo esemplificativo nella successiva Sezione II e al ricorrere di altre fattispecie ritenute idonee dall'organo di gara);

- l'ipotesi in cui l'operatore economico risponda entro i termini alla richiesta di soccorso istruttorio, **ma dalla risposta stessa emergano elementi che configurano la mancanza sostanziale dei requisiti di accesso** (sia di ordine generale che per quelli di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo) e/o la mancanza di una condizione necessaria per la partecipazione alla gara e/o la presenza di altre cause di esclusione contemplate dalla vigente normativa.

3) altre cause di esclusione che si verificano qualora il concorrente **ometta** di fornire elementi o di rendere / integrare dichiarazioni, che ancorchè non qualificabili come irregolarità essenziali, siano o si rivelino essere necessari per la stazione appaltante per l'effettuazione delle verifiche d'ufficio sul possesso dei requisiti e/o delle dichiarazioni rese dai concorrenti (come, ad esempio, l'indicazione dei soggetti componenti l'organo di vigilanza, se previsto, per le verifiche di cui all'art. 80, comma 1, del codice), **oppure** qualora non consentano il pieno rispetto di norme imperative di legge o regolamento (come, ad esempio, la produzione di una garanzia provvisoria di importo errato per valori minimi). Queste fattispecie sono state raggruppate in questa terza categoria in quanto accumulate dal fatto che non sono caratterizzate da una immediata rilevanza tale da giustificare l'interruzione della seduta di gara e l'attivazione del soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del codice ma che possono essere risolte parallelamente allo svolgimento della procedura di affidamento.

Sezione I

Cause di esclusione immediata

29.1) Cause di esclusione immediata riguardanti la mancanza sostanziale dei requisiti di accesso ed altre fattispecie che comportano l'immediata esclusione.

Si procederà all'immediata esclusione dalla presente procedura di gara, senza possibilità di ricorrere a nessuna forma di soccorso istruttorio o regolarizzazione delle situazioni, nei seguenti casi:

1) Se dalla documentazione prodotta dall'operatore economico:

1.a) non emerga l'esatta individuazione dell'operatore economico stesso e, in caso di RTI, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE o rete di imprese, qualora non siano indicate tutte le imprese degli stessi RTI, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE o reti di imprese;

1.b) emerga l'insussistenza delle condizioni di partecipazione e la mancanza dei requisiti di ordine generale alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte (come la presenza di una o più delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice);

1.c) emerga la mancanza dei requisiti di idoneità professionale, di carattere economico-finanziario e/o tecnico-organizzativi alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte;

2) in caso di ricorso all'istituto dell'**avvalimento**, saranno causa di immediata esclusione:

- **il caso di mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 89, comma 7, del Codice** dove si stabilisce che, in caso di avvalimento: << *In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.*>>.

- come previsto dall'ANAC al paragrafo 2.3, punto 1, della determinazione n. 1/2015, **il caso in cui non venga dichiarata la volontà di utilizzare l'istituto dell'avvalimento**, nel caso tramite esso si voglia soddisfare il possesso di uno o più requisiti di cui al precedente paragrafo 4 (per quali si possa fare ricorso all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice) di cui il concorrente è carente. Qualora dalla documentazione inserita nella busta A), non emerga in alcun modo l'intenzione di soddisfare il possesso dei requisiti speciali tramite l'istituto dell'avvalimento ed il concorrente non dichiari né posseda in proprio detti requisiti, **trattandosi di carenza che afferisce al possesso dei requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, non potrà procedersi a sanatoria.**

- il caso di **produzione di un contratto di avvalimento nullo** ai sensi dell'art. 89, comma 1, ultimo periodo del codice come introdotto dal d.lgs. 56/2017 **a causa della mancata specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.** Viene tuttavia fatto salvo il principio affermato dal Consiglio di Stato, adunanza plenaria, 4 novembre 2016, n. 23 per cui non è da considerarsi nullo il contratto di avvalimento nell'ipotesi in cui una parte dell'oggetto del contratto stesso, pur non essendo puntualmente determinata, sia tuttavia agevolmente determinabile dal tenore complessivo del documento, e ciò anche in applicazione degli articoli 1346, 1363 e 1367 del codice civile;

- il caso di **mancata produzione del contratto di avvalimento all'interno della busta A)** contenente la documentazione amministrativa, si procederà all'esclusione qualora l'operatore economico offerente non dimostri di aver sottoscritto un idoneo e valido contratto di avvalimento in data antecedente il termine di scadenza per la presentazione delle offerte stabilito nel presente disciplinare in modalità tale da garantire la certezza della data di sottoscrizione (come ad esempio in caso di contratti stipulati in forma pubblica o con autenticazione di firme dinanzi ad un notaio oppure in caso di contratti stipulati mediante scambio di corrispondenza via posta elettronica certificata da PEC verso PEC).

3) *[subappalto qualificatorio quindi da compilare se del caso]* **in caso di mancata dichiarazione relativa al subappalto**, quando necessaria ed indispensabile per configurare la qualificazione dell'operatore alla partecipazione alla presente gara (**subappalto "sostanziale" o "necessario"**), nel caso di appalti di lavori con categorie scorperate a qualificazione obbligatoria per le quali l'operatore offerente non abbia le necessarie qualificazioni. La mancanza di tale dichiarazione non potrà essere sanata tramite soccorso istruttorio e comporterà l'immediata esclusione (come previsto al paragrafo 10 della Nota illustrativa dell'ANAC al "Bando Tipo n. 2 del 02 settembre 2014 - Affidamento di lavori pubblici nei settori ordinari: procedura aperta per appalto di sola esecuzione lavori, contratti di importo superiore a euro 150.000 euro, offerta al prezzo più basso") ed anche come stabilito dal Consiglio di Stato Sez. IV nella sentenza 15 settembre 2015, n. 4315. Questa dichiarazione riguarda pertanto l'indicazione della volontà di subappaltare le categorie scorporabili e/o le parti dell'opera o delle prestazioni oggetto dell'appalto per le quali l'operatore offerente non ha i requisiti richiesti.

Alla luce di quanto affermato dal Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria n. 9 del 7.10.2015, non viene invece richiesta obbligatoriamente l'indicazione del nominativo del subappaltatore.

4) in caso di **partecipazione multipla** di consorziati e raggruppati ai sensi dell'art 48 comma 7 del Codice

5) *[mancata effettuazione del sopralluogo quindi da compilare se del caso]* **in caso di mancata effettuazione del sopralluogo obbligatorio**, da effettuarsi con le modalità prescritte nel presente disciplinare di gara al punto 9bis).

29.2 Altre cause di esclusione immediata in relazione alle quali non è possibile attivare il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice.

Nel presente paragrafo 29.2 (suddiviso a sua volta in due sottoparagrafi: il 29.2.a ed il 29.2.b) sono **elencate le cause di immediata esclusione dalla presente gara**. Tali cause di esclusione riguardano tutti quegli inadempimenti irrimediabili, circostanze ed altre fattispecie che comportano l'immediata esclusione dalla gara - non potendosi configurare, in relazione ad esse, alcuna possibilità di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice- come, a titolo esemplificativo, nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di elementi essenziali delle offerte, nei casi di non integrità dei plichi contenenti le offerte o le domande di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

Oltre a quanto previsto al precedente punto 29.1, le irregolarità dei contenuti, delle forme e delle modalità di presentazione delle offerte e delle istanze/domande di partecipazione che comportano l'immediata esclusione dalla presente procedura di affidamento sono dettagliatamente indicate nei due seguenti sottoparagrafi 29.2.a ed il 29.2.

29.2a) Incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, o di altri elementi essenziali delle offerte. Mancata sottoscrizione e mancata indicazione degli oneri della sicurezza aziendali e del costo della manodopera. Offerte plurime, condizionate od in aumento.

1) Incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta

Costituisce causa di immediata esclusione dalla presente procedura di affidamento l'impossibilità oggettiva di ricondurre il plico esterno generale pervenuto alla presente specifica procedura di gara, od apposizione sul plico esterno generale di un'indicazione totalmente errata o generica, al punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente la documentazione e l'offerta per la presente specifica procedura di gara. Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del codice, costituiscono irregolarità essenziali non sanabili **le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa**

2) Carenze non sanabili delle offerte economiche e/o tecniche

Sarà considerata causa di immediata esclusione **la mancata presentazione - all'interno della busta contenente l'offerta tecnica - delle offerte/relazioni tecniche nel loro complesso**, mentre l'assenza all'interno delle relazioni di singoli paragrafi non comporterà l'esclusione dell'offerta salvo il caso in cui la stazione appaltante ritenga che i contenuti dell'offerta tecnica presentata non siano sufficienti ad evidenziare l'idoneità e l'accettabilità dell'offerta in relazione all'oggetto dell'appalto.

Atteso che ai sensi dell'art. 83 comma 9, il soccorso istruttorio non è ammesso in relazione a mancanze, incompletezze o irregolarità relative all'offerta tecnica e all'offerta economica, saranno considerate causa di immediata esclusione:

- 1) la mancata indicazione-** all'interno della busta contenente l'Offerta economica del **ribasso percentuale offerto;**
- 2) la mancata sottoscrizione / firma dell'offerta tecnica e/o economica e/o sottoscrizione non conforme ai sensi di quanto di seguito precisato.**

Considerato il tenore letterale della disposizione di cui all'art 83 comma 9 secondo periodo del Codice (*"con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica"*) sarà considerata causa immediata di esclusione la **carenza di firma dell'offerta o l'impossibilità di attribuirla ad un soggetto specifico** (ad esempio perché illeggibile e priva della menzione della qualifica del sottoscrittore), **o l'apposizione di firma non conforme quanto di seguito specificato**, non potendosi applicare in tali ipotesi l'istituto del soccorso istruttorio. L'offerta economica e quella tecnica (nel caso di offerte economicamente più vantaggiose) devono essere **sottoscritte da parte del titolare dell'impresa o del legale rappresentante dell'impresa o, comunque, da parte di altro soggetto munito di poteri idonei ad impegnare la volontà del concorrente.**

Si specifica che la **sottoscrizione deve essere apposta in originale**, al fine di scongiurare il rischio di eventuali manomissioni che pregiudicherebbero l'attendibilità delle dichiarazioni di offerta e la loro insostituibilità. Peraltro, deve ritenersi che il requisito della sottoscrizione possa dirsi soddisfatto per il tramite di **forme equipollenti** – quali, ad esempio, l'apposizione di una sigla, in calce alle dichiarazioni, unitamente al timbro dell'impresa ed alle generalità del legale rappresentante. Deve, al contrario, escludersi che possa essere considerata equipollente alla sottoscrizione in calce l'apposizione della sottoscrizione sulla sigillatura del plico nel quale le offerte sono contenute, atteso che tale eventuale incombente assolve unicamente all'esigenza di garantire la non manomissione del plico. Quanto alla questione della collocazione della sottoscrizione all'interno dell'offerta, è da escludersi la necessità di sottoscrizione su ogni pagina, atteso che detto adempimento sarebbe obiettivamente ridondante ed oneroso. E', pertanto, sufficiente l'apposizione della firma in calce ovvero in chiusura del documento (non sul frontespizio, in testa o sulla prima pagina del documento; in tal senso, cfr. anche Cons. St., sez. V, 20 aprile 2012, n. 2317), come volontà di adesione a quanto dichiarato e come consapevole assunzione della relativa responsabilità.

In caso di R.T.I. costituendo, è necessaria la sottoscrizione di tutti i partecipanti al raggruppamento temporaneo.

- 3) la mancata indicazione dei oneri aziendali all'interno della busta contenente l'Offerta economica, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice**, concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

- 4) la mancata indicazione dei propri costi della manodopera all'interno della busta contenente l'Offerta economica, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.**

5) Offerte condizionate, plurime, alternative o in aumento

Saranno escluse dalla presente procedura di gara le offerte plurime, condizionate, alternative, le offerte espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto e le offerte parziali e/o limitate. L'offerta condizionata è vietata per principio generale in materia di appalti, codificato dall'art. 72, r.d. 23 maggio 1924, n. 827 («Qualunque sia la forma degli incanti, non sono ammesse le offerte per telegramma, né le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri»), in quanto la stessa, non essendo univoca ed idonea a manifestare una volontà certa dell'impresa, non può costituire un'offerta suscettibile di valutazione per la pubblica amministrazione. Non possono, inoltre, ritenersi ammissibili le cd. offerte plurime, come del resto stabilito dall'art. 32, comma 4 del Codice, secondo cui «ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta»: deve, al contrario, ribadirsi il principio della unicità dell'offerta che impone ai partecipanti alle gare di presentare un'unica proposta tecnica ed economica. Detto principio risponde non soltanto alla necessità di garantire l'effettiva par condicio dei concorrenti, ma anche a quella di far emergere la migliore offerta nella gara. In particolare, si specifica che l'offerta tecnica non può contenere, al suo interno, una pluralità di proposte progettuali tra loro alternative, fermo restando quanto osservato a proposito dell'applicazione della disciplina delle varianti.

E', inoltre, fatto espresso divieto di presentazione di offerte in aumento rispetto ai prezzi di cui all'elenco prezzi posto a base di gara al precipuo fine di impedire lievitazioni della spesa pubblica rispetto alla preventiva programmazione. Detto divieto – come anche sostenuto dall'AVCP nella Determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012 sui Bandi-Tipo al punto 4 della Parte II - deve ritenersi sussistente qualunque sia il criterio di aggiudicazione della gara e,

pertanto, sia nel caso di appalti da aggiudicare al prezzo più basso (cfr. parere AVCP 12 febbraio 2009) che nel caso di appalti da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

29.2b) Non integrità del plico contenente l'offerta o le dichiarazioni per la partecipazione (detto di seguito anche "Plico principale") o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

Modalità di presentazione dei plichi principali e delle offerte

Con specifico riguardo alla presentazione dei plichi principali e/o delle offerte economiche, comportano l'immediata esclusione dalla gara le seguenti violazioni:

mancata sigillatura del plico principale e/o della busta interna contenente l'offerta economica con modalità di chiusura ermetica che ne assicurino l'integrità e ne impediscano l'apertura senza lasciare traccia dell'effrazione. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità del plico e delle buste lasciando tracce evidenti in caso di aperture e richiusure successive. Si precisa, inoltre, che non è richiesto, a pena di esclusione, l'apposizione della controfirma sui lembi di chiusura del plico principale e delle buste ivi contenute anche se è consigliabile adottare anche tali accorgimenti;

mancata apposizione sulle buste interne al plico di idonea indicazione per individuare il contenuto delle stesse;

- plico principale pervenuto fuori termine oltre l'esatta ora del giorno stabiliti nei documenti di gara.

Resta salva la facoltà della stazione appaltante di rilevare, nel caso concreto, ulteriori circostanze che, inducendo a ritenere violato il principio di segretezza delle offerte, comportano l'esclusione, che sarà debitamente motivata, del concorrente.

Non costituiscono, invece, cause legittime di esclusione, *inter alia* :

- la mancata o errata indicazione, su una o più delle buste interne, del riferimento alla gara cui l'offerta è rivolta, nel caso in cui detta indicazione sia comunque presente sul plico generale esterno, debitamente chiuso e sigillato;
- la mancata indicazione del riferimento della gara su uno o più documenti componenti l'offerta;
- la mancata apposizione sul plico dell'indicazione del giorno e dell'ora fissati per l'espletamento della gara.

Difetto di separazione dell'offerta economica dalla restante documentazione e dall'offerta tecnica e violazione del principio di segretezza delle offerte.

Si escluderà anche nel caso in cui l'offerente non inserisca l'offerta economica in un'apposita busta chiusa ed inequivocabilmente individuabile inserendola, invece, o all'interno della busta "A" contenente la documentazione amministrativa – o all'interno della busta contenente l'offerta tecnica – o direttamente all'interno del plico principale, rendendola visibile e conoscibile prima della apposita seduta pubblica di aperture delle offerte economiche dei concorrenti ammessi.

La regola della separazione fisica dell'offerta economica dall'offerta tecnica, costituisce un principio di derivazione giurisprudenziale oramai consolidato, che garantisce un ordinato svolgimento della gara ed impone, al contempo, di compiere le verifiche documentali e gli apprezzamenti tecnici in una fase antecedente a quella in cui si conoscerà l'ammontare delle offerte economiche (cfr. Cons. St., sez. VI, n.1935/2001; Cons. St., sez. V, n. 196/2007; T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 555/2005; AVCP del n. 31/2009).

In questo caso, la forma procedurale risponde all'esigenza di assicurare trasparenza, imparzialità e segretezza delle offerte; in tal modo, la verifica dei requisiti e la valutazione dell'offerta tecnica vengono effettuate senza condizionamenti derivanti dalla anticipata conoscenza della componente economica.

La violazione del principio di segretezza delle offerte economiche si ritiene configurabile anche qualora il concorrente inserisca, direttamente all'interno del plico principale o in buste diverse dalla busta contenente l'offerta economica, dichiarazioni, elaborati e/o documenti contenenti elementi significativi di anticipazione dell'offerta economica la cui conoscenza può, oggettivamente e con rilevante grado di certezza, consentire una conoscenza anticipata dell'offerta economica.

L'inserimento all'interno della busta contenente la "Documentazione amministrativa" o, qualora ricorra il caso della busta contenente l' "Offerta tecnica", di eventuali elaborati o dichiarazioni, tali da rendere conoscibile l'entità dell'offerta economica presentata nella busta contenente l' "Offerta economica", comporterà l'esclusione dalla gara per violazione del principio di segretezza dell'offerta economica. Mentre, invece, il principio della separazione tra offerta tecnica e offerta economica non sarà considerato violato in caso di indicazioni di natura economica, incluse nell'offerta tecnica, che non consentono la ricostruzione del prezzo offerto così come affermato nella sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 2 luglio 2015, n. 3295.

Si ribadisce che qualora la Commissione rilevi per un operatore economico che, all'interno del plico generale, le singole buste contenenti rispettivamente la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e l'offerta economica non recano la dicitura che ne consente l'identificazione, procede all'**esclusione dell'operatore economico dalla gara** in quanto l'impossibilità di determinare il contenuto delle singole buste viola il principio di segretezza delle offerte.

Si evidenzia che non si procederà all'esclusione qualora, ad esempio, la busta contenente l'offerta economica, ancorché priva della dicitura richiesta, fosse comunque distinguibile dalle restanti buste contenenti rispettivamente la documentazione amministrativa e l'offerta tecnica munite della corretta dicitura, in virtù della specificazione contenuta nella documentazione amministrativa inserita nella busta A).

Qualora manchino la busta contenente la documentazione amministrativa e/o l'offerta tecnica e/o l'offerta economica, si procede all'**esclusione dell'operatore economico dalla gara** in quanto, rispettivamente non è possibile individuare il soggetto responsabile della presentazione dell'offerta ovvero risultano assenti gli elementi descrittivi essenziali dell'offerta.

Sezione II

Fattispecie che costituiscono irregolarità essenziale e che comportano l'attivazione del soccorso istruttorio ai sensi del comma 9 dell'art. 83 del Codice

Nel presente paragrafo sono elencati **a titolo esemplificativo** e non esaustivo, alcune ipotesi di attivazione del soccorso istruttorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 comma 9 del Codice.

La decisione di attivare il procedimento di soccorso istruttorio di cui all'art 83 comma 9 del Codice sarà assunta nel corso della seduta di gara nell'ambito della quale si accerti il verificarsi dei relativi presupposti di seguito esplicitati, fermo restando la competenza e la possibilità da parte dell'organo di gara di attivare il soccorso istruttorio anche al ricorrere di altre fattispecie dallo stesso ritenute idonee.

Elementi e dichiarazioni - anche di soggetti terzi -che configurano "irregolarità essenziali" in relazioni alle quali il seggio di gara / commissione di gara attiverà il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del codice:

- mancanza o incompletezza delle dichiarazioni sostitutive previste nelle autocertificazioni
- qualora il concorrente si trovi in una o più delle condizioni di cui all'art 80 comma 1 o comma 5 del Codice, costituisce irregolarità essenziale la mancata produzione alla stazione appaltante della documentazione e/o delle informazioni utili e necessarie affinché la stessa formuli le valutazioni di cui all'art. 80 commi 7 e 10 del Codice.

In particolare, in caso di condanna dovranno essere riportati: gli estremi dell'atto, i dati identificativi della persona condannata, la tipologia di reato tra quelli riportati all'art. 80 comma 1 lett da a) a g), la durata della pena nonché l'eventuale pena accessoria, oltre alla dichiarazione relativa all'intervenuto risarcimento del danno o all'impegno a risarcirlo e le eventuali misure adottate a prevenire ulteriori reati.

L'esclusione non va disposta e il divieto previsto dall'art. 80 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero per condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione a fronte di pronuncia del giudice di sorveglianza in base all'art. 178 del cod. pen. ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna con riconoscimento da parte del tribunale in base all'art. 676 del c.p.p. oppure decorso il termine di cinque anni o due anni, in base all'art. 445, comma 2, c.p.p. a seconda che si tratti di delitto o contravvenzione ovvero in caso di revoca della condanna medesima pronunciata dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 673 c.p.p.; qualora una o più delle situazioni precedenti non siano state formalizzate con i provvedimenti indicati oppure l'operatore economico non abbia certezza dell'intervenuta riabilitazione, dell'estinzione del reato o della revoca della condanna è necessario che lo stesso renda comunque la dichiarazione in ordine alla condanna a suo tempo intervenuta nell'ambito delle autocertificazioni, per consentire alla stazione appaltante la compiuta valutazione della sua situazione.

Nel caso in cui ricorra una o più delle cause di cui all'art. 80 comma 5, dovranno essere fornite le informazioni che consentano alla Stazione appaltante di individuare la specifica fattispecie oltre alla dichiarazione relativa all'intervenuto risarcimento del danno o all'impegno a risarcirlo e le eventuali misure adottate a prevenire ulteriori illeciti.

Le informazioni di cui sopra potranno essere fornite tramite compilazione degli specifici campi presenti nel modello (Allegato 1) ovvero tramite ulteriore documentazione/dichiarazione.

- la mancata accettazione delle condizioni generali o particolari del contratto (da indicare preferibilmente nel Modello Allegato 1);

In caso di avalimento:

- per chiarimenti e specificazioni relative all'oggetto del contratto di avalimento sempre qualora lo stesso non sia nullo ai sensi dell'art. 89, comma 1, ultimo periodo, in quanto in questo caso, come precisato nella precedente Sezione I, l'offerta sarà esclusa direttamente;

- nel caso di **mancata produzione del contratto di avalimento all'interno della busta A)** contenente la documentazione amministrativa, il concorrente dovrà dimostrare nell'ambito del procedimento di soccorso istruttorio, di aver sottoscritto un idoneo e valido contratto di avalimento in data antecedente il termine di scadenza per la presentazione delle offerte stabilito nel presente disciplinare in modalità tale da garantire la certezza della data di sottoscrizione (come ad esempio in caso di contratti stipulati in forma pubblica o con autenticazione di firme dinanzi ad un notaio oppure in caso di contratti stipulati mediante scambio di corrispondenza via posta elettronica certificata da PEC verso PEC);

- la mancanza in tutto o in parte delle dichiarazioni / documentazioni di cui al comma 1 dell'art. 89 del Codice (quindi anche l'ipotesi di mancata presentazione della specifica autocertificazione a firma dell'ausiliario oltre che della dichiarazione di cui all'Allegato 4, sempre a firma dell'ausiliario).

E', in ogni caso, fatto salvo quanto stabilito al punto 2) della precedente Sez. I.1 del presente paragrafo 12.

- la mancanza del documento di identità del sottoscrittore delle dichiarazioni sostitutive prodotte all'interno della documentazione amministrativa di cui alla busta che la contiene. Per altro verso, non viene richiesta e pertanto la sua mancanza non rappresenta nemmeno irregolarità essenziale, l'allegazione del documento di identità per la parte economica e tecnica dell'offerta, sia perché quest'ultima non ha valore giuridico di "autocertificazione" ai sensi del DPR n. 445/2000 sia perché l'allegazione di copia del documento di identità è già richiesta all'interno della busta contenente la documentazione amministrativa.

- la mancanza della procura nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa e/o l'offerta tecnica e /o l'offerta economica siano firmati da parte di un procuratore del legale rappresentante. Si precisa che qualora le dichiarazioni, l'offerta tecnica, l'offerta economica siano sottoscritte da un medesimo procuratore, è sufficiente che il concorrente alleghi la procura nella sola busta contenente la documentazione amministrativa.

- la mancanza della sottoscrizione delle **dichiarazioni sostitutive da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa oppure la sottoscrizione delle predette dichiarazioni/documenti con**

modalità non conformi a quanto già specificato nel precedente punto della Sez. 29..2a),n.2), laddove si parla di modalità di sottoscrizione dell'offerta tecnica ed economica (sottoscrizione in originale, tramite forse equipollenti ecc..)

In caso di R.T.I. costituendo, è necessaria la sottoscrizione di tutti i partecipanti al raggruppamento temporaneo.

- **(in caso di consorzi di cooperative e di imprese artigiane di cui all'art. 45, comma 2, lettera b), del Codice):** la mancata indicazione dei consorziati per conto dei quali si concorre e la dichiarazione da parte di questi ultimi circa l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. L'individuazione dei consorziati per i quali il consorzio concorre deve poter essere disponibile all'interno della documentazione presentata all'interno della busta contenente la documentazione amministrativa, qualora manchi l'informazione in quanto non rinvenibile nei modelli allegati verrà attivato il soccorso istruttorio.

- **(in caso di consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lettera c), del Codice):** la mancata indicazione dei consorziati per conto dei quali il consorzio concorre e la dichiarazione da parte di questi ultimi circa l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e del possesso – per le rispettive quote - dei requisiti speciali di cui al paragrafo 4 che questi sono chiamati a possedere.

Se il consorzio stabile intende eseguire le prestazioni con la propria struttura (ai sensi dell'art. 94, comma 1, del DPR 207/2010 -disposizioni ancora in vigore in base all'art. 216 comma 14 del Codice) ed abbia tuttavia ommesso di esplicitare tale intenzione, la mancata indicazione dei consorziati per conto dei quali il consorzio concorre con le rispettive dichiarazioni di cui sopra, non sarà considerata irregolarità essenziale. In tal caso tuttavia il consorzio stabile è tenuto obbligatoriamente a confermare espressamente l'intenzione di eseguire le prestazioni con la propria struttura e non per tramite di propri consorziati. Nel caso in cui, invece, il consorzio stabile intendesse eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto per tramite di propri consorziati omettendo, in sede di offerta, di indicare tale intenzione unitamente all'indicazione dei consorziati esecutori, ricorrerebbe l'ipotesi di soccorso istruttorio ai sensi del comma 9 dell'art. 83 del Codice.

ULTERIORI INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI (RTI, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete o GEIE di cui, rispettivamente, alle lettere d), e), f), e g) dell'art. 45, comma 2, del Codice).

Rappresentano irregolarità essenziali che comportano l'attivazione del soccorso istruttorio ai sensi del comma 9 dell'art. 83 del Codice:

- In caso di raggruppamenti temporanei costituiti o costituendi, **la mancata indicazione** – ai sensi e per gli effetti dell'art. 48, comma 4 del codice, **delle quote parti di prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati in caso di aggiudicazione.** Tale dichiarazione è considerata essenziale anche ai fini della verifica, ai sensi dell'art. 83, comma 8, del codice, del possesso delle quote minime di requisiti dai singoli concorrenti così come richiesti nel presente disciplinare di gara e del rispetto della corrispondenza sostanziale tra la quota di requisiti posseduta da ciascun singolo soggetto e la quota assunta in caso di aggiudicazione.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari già costituiti:

- la mancanza mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, o atto costitutivo del consorzio ordinario di concorrenti.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti:

- la mancanza della dichiarazione, resa da ciascun concorrente, attestante l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo il quale stipulerà il contratto di appalto in nome e per conto proprio delle mandanti (*dichiarazione inserita all'interno della domanda di cui all'Allegato 1*) e/o dell'impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo i raggruppamenti temporanei o i consorzi.

Come, invece, prescritto alla precedente Sez. I.1 costituisce causa di immediata esclusione dalla gara la mancata indicazione – nella documentazione prodotta dagli operatori economici - di tutti i soggetti facenti parte degli stessi RTI (costituito o costituendi), consorzi ordinari di concorrenti, GEIE o reti di imprese.

- **(in caso di RTI, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete o GEIE di cui, rispettivamente, alle lettere d), e), f) e g) dell'art. 45, comma 2 del Codice):**

- (in caso di RTI, consorzi ordinari di concorrenti **non ancora costituiti** ai sensi dell'art. 48, comma 8, primo periodo, del Codice): la dichiarazione con la quale si specifica chiaramente il tipo di raggruppamento o consorzio ordinario che si intende costituire ai sensi dell'art. 48 comma 2 del Codice e **l'indicazione delle parti dell'appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (art. 48 comma 4 del Codice);**

- (in caso di RTI, consorzi ordinari di concorrenti, ecc. **già costituiti**), qualora la circostanza non emerga dai mandati collettivi, dagli statuti o atti costitutivi, dai contratti di rete o da altra documentazione prodotta, il tipo di operatori economici riuniti o consorziati.[Allegato 1]

Si precisa che la mancanza delle dichiarazioni richieste nel presente paragrafo, Sez. II, non comporterà l'attivazione del soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice qualora i relativi contenuti siano desumibili da altra documentazione prodotta dai concorrenti stessi nella busta A) contenente la documentazione amministrativa.

29bis. ALTRE PRESCRIZIONI E INFORMAZIONI:

a) le offerte recapitate non possono essere ritirate e non è consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta;

b) la stazione appaltante si riserva la facoltà di posticipare la data fissata per la seduta pubblica di gara dandone comunicazione anche tramite pubblicazione di apposito avviso sul sito internet del Comune di TURRI, senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo;

c) si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui sia presentata una sola offerta, sempre che la stessa sia validamente presentata ed ammissibile e che, inoltre, sia ritenuta congrua e conveniente. Resta ferma la disciplina di cui all'art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016;

d) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, dovranno essere espressi in Euro;

e) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;

f) l'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 nonché la polizza assicurativa di cui all'articolo 103 comma 7 parte prima e seconda del medesimo decreto legislativo, per una somma assicurata pari all'importo del contratto.

La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per l'importo di €. 500.000, art. 103 comma 7 parte terza del medesimo D.Lgs.

Con riferimento a tutte le suddette cauzioni e polizze assicurative, l'aggiudicatario è obbligato a produrre - qualora la stazione appaltante lo richieda - apposite dichiarazioni dalle quali emergano oltre all'identità e alla qualifica del soggetto firmatario della cauzione o polizza, anche i poteri in forza dei quali lo stesso è legittimato ad emettere fidejussioni o polizze assicurative corrispondenti, per tipologia ed importo, a quelle richieste;

g) i contratti fidejussori ed assicurativi di cui agli articoli 93 e 103 del D.Lgs. 50/2016, richiesti nel presente bando di gara devono essere conformi agli schemi di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123, integrati, coerentemente alle previsioni dell'art. 93 e dell'art. 103 del D.Lgs. 163/2006;

h) la contabilità dei lavori sarà effettuata come da schema di contratto e capitolato speciale d'appalto, ai sensi del titolo IX del D.P.R. 207/10, per la parte dei lavori a corpo nel caso di esecuzione parziale degli stessi sulla base delle aliquote percentuali di cui all'articolo 43 ,comma 6, del suddetto D.P.R. quali riportate come tabella allegata al Capitolato Speciale d'Appalto applicate ai relativi prezzi "a corpo" offerti; agli importi degli stati di Avanzamento (SAL) sarà aggiunto, in proporzione dello importo dei lavori eseguiti, l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (oneri diretti + oneri specifici);

i) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016

j) ai sensi dell'art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

se no, si stabilisce che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano la fattura quietanzata del subappaltatore entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento;

k) la stazione appaltante, in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, si riserva di applicare le disposizioni di cui all'art. 110 del D.Lgs. 50/2016;

l) ai sensi dell'art. 217, comma 1 lett. u), del D.Lgs. 50/2016 si precisa che per il presente appalto continua ad applicarsi il nei limiti di compatibilità con il DPR 207/10 nelle parti ancora in vigore;

(Comunicazioni e scambi di informazioni tra stazione appaltanti e operatori economici)

m) ai sensi dell'art. 40, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 si precisa che **il mezzo di comunicazione scelto dal Comune di TURRI per le comunicazioni attinenti la procedura di gara in oggetto è costituito dalla PEC o fax.**

Il concorrente dovrà obbligatoriamente dotarsi di posta elettronica certificata (PEC)

Qualora il concorrente non autorizzi espressamente la stazione appaltante all'utilizzo del **fax** come mezzo per le comunicazioni di cui all'art. 76 del D.Lgs. 50/2016, dovrà indicare nella domanda di partecipazione alla presente gara il proprio **indirizzo di posta elettronica certificata.**

Eventuali **modifiche dell'indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione**, dovranno essere tempestivamente segnalate via fax o con raccomandata A/R o via PEC; diversamente, l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, **la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.**

In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

(Disciplina dell'accesso agli atti)

n) si precisa che la stazione appaltante, relativamente alla presente procedura di aggiudicazione, consentirà l'accesso a tutta la documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti ed inclusa nelle buste "A".

(Informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo n. 196 del 30.06.2003 recante l'oggetto: "Codice in materia di protezione dei dati personali")

o) si informano i concorrenti che si provvederà al trattamento dei dati strettamente necessari per le operazioni e gli adempimenti connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi all'espletamento della procedura di gara di cui al presente

bando. Il trattamento dei dati forniti dai concorrenti è finalizzato all'espletamento di funzioni istituzionali da parte del Comune di TURRI, ai sensi dell'art.18 del D.Lgs.196/2003; quindi, per le procedure che qui interessano, non saranno trattati dati "sensibili". I dati forniti, nel rispetto dei principi costituzionali della trasparenza e del buon andamento, saranno utilizzati osservando le modalità e le procedure strettamente necessarie per condurre l'istruttoria finalizzata all'emanazione del provvedimento finale a cui i concorrenti sono interessati. Il trattamento, la cui definizione è rilevabile dall'art. 4 comma 1 del D.Lgs. 196/2003, è realizzato con l'ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale comunale. Si informa, infine, che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di TURRI nella persona del **Geom. Schirru Sandro**. Il responsabile del trattamento è il Geom. Schirru Sandro

30) PUBBLICITA': il presente avviso di gara è stato pubblicata il **28.12.2017** all'albo pretorio del Comune, sulle pagine web del Comune di TURRI all'indirizzo www.comune.turri.vs.it "albo pretorio on-line" e sul sito della RAS www.regione.sardegna.it

31) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

Il Responsabile unico del procedimento dei lavori oggetto del presente appalto, ai sensi dell'art. 31 comma 2 del D.lgs. 50/2016 è il Geom. Schirru Sandro, tel. 078395026

TURRI, 28.12.2017

Il Responsabile del Servizio
(F.to Geom. Sandro Schirru)

DISCIPLINARE DI GARA

1. Premessa

Il presente disciplinare di gara costituisce a tutti gli effetti parte integrante dell'avviso di procedura aperta relativo all'affidamento dei **LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CENTRO SERVIZI**

Importo complessivo dell'appalto €. 72.500,00

2. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte.

I plichi contenenti l'offerta e le documentazioni, pena l'esclusione dalla gara, devono pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero a mezzo posta celere, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio ed all'indirizzo di cui al punto 12) del bando di gara; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, dalle ore 10:30 alle ore 13:00 dal Lunedì al Venerdì all'ufficio protocollo della stazione appaltante sito in TURRI Piazza Sandro Pertini, 1, che ne rilascerà apposita ricevuta, fanno fede la data e l'ora di presentazione apposte sul plico a cura dell'addetto alla ricezione;

I plichi esterni devono essere non trasparenti, idoneamente sigillati con nastro adesivo trasparente in modo sufficiente ad assicurare la segretezza dell'offerta, controfirmati sui lembi di chiusura e di costruzione anche se preincollati dal fabbricante e, devono recare all'esterno – oltre alle informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, partita IVA, indirizzo, numero di telefono, fax e/o posta elettronica certificata, per le comunicazioni), le indicazioni relative all'oggetto della gara, l'importo a base d'asta e al giorno dell'espletamento della medesima, nonché preferibilmente la dicitura <<NON APRIRE>>.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. La Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico;

Si precisa che nel caso di concorrenti con **identità plurisoggettiva** (associazione temporanea di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico i nominativi, gli indirizzi ed i codici fiscali e partita IVA dei singoli partecipanti, sia se questi sono già costituiti sia se sono da costituirsi.

I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta idoneamente sigillati con nastro adesivo trasparente e controfirmate sui lembi di chiusura in modo sufficiente ad assicurare la segretezza dell'offerta, recanti l'intestazione del mittente, l'oggetto della gara e la dicitura, rispettivamente "A – Documentazione" e "B – Offerta economica".

Nella busta "A" – Documentazione amministrativa" devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti e dichiarazioni:

1) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA IN BOLLO, formulata preferibilmente sul modello allegato "1" "*ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA*", allegato al presente Disciplinare; la domanda, che costituisce anche dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, relativa ai requisiti e alle condizioni necessarie per essere ammessi alla gara e che deve contenere, a pena di esclusione, tutti gli elementi pertinenti alla propria condizione d'impresa, individuati fra quelli previsti sul modello All. "1", deve essere redatta in bollo e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito, la domanda deve essere sottoscritta, in singoli modelli, da tutti i legali rappresentanti delle imprese che costituiranno la predetta associazione o consorzio, con l'indicazione dell'impresa capogruppo; nel/i caso/i di partecipazione in forma di consorzio, di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del codice appalti, in cui non si intenda eseguire i lavori in proprio, la predetta domanda dovrà essere sottoscritta, in singolo/i modello/i, anche dal/i legale/i rappresentante/i dell'impresa/e esecutrice/i designata/e; in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, alla domanda deve essere allegata copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità dei sottoscrittori; per i concorrenti non residenti in Italia dovrà essere prodotta una certificazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello stato di appartenenza, la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. **Dichiarazione** quindi da redigersi preferibilmente in conformità al modulo Allegato "1", con cui si attesta il possesso dei requisiti richiesti dal presente bando per la partecipazione alla gara e si forniscono le altre informazioni e/o elementi richiesti come in seguito specificati.

SEZIONE I

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE DICHIARAZIONE DI RICORSO ALL'ISTITUTO DELL'AVVALIMENTO

a) **L'istanza di partecipazione** alla presente gara deve contenere l'indicazione della forma/modalità di partecipazione alla gara stessa da parte del concorrente (ovvero specificando se trattasi di impresa singola, raggruppamento temporaneo e quindi mandante o mandataria, consorzio ordinario di concorrenti, ecc.), delle generalità dell'impresa e della qualifica del sottoscrittore (ovvero legale rappresentante, procuratore, ecc.) dell'istanza di partecipazione e delle dichiarazioni sostitutive, l'eventuale dichiarazione di cui all'art. 89, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria.

a1) Dichiarazione da rendersi solo qualora il concorrente intenda qualificarsi in relazione ai requisiti di ordine tecnico-organizzativo mediante procedura di avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D.lgs. 50/2016:

– la dichiarazione di cui all'art. 89, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria.

In tal caso l'impresa ausiliaria dovrà presentare domanda di partecipazione alla gara e le dichiarazioni sostitutive così come indicato nel modello Allegato 3, utilizzando preferibilmente lo stesso modello Allegato 3.

SEZIONE II
LE DICHIARAZIONI CHE CONFIGURANO IRREGOLARITÀ ESSENZIALI (SANABILI CON IL SOCCORSO
ISTRUTTORIO, AI SENSI DEL ART. 83 COMMA 9 DEL D.LGS. 50/2016 E DEL EX COMMA 1-TER DELL'ART. 46
DELLO STESSO D.LGS. 163/2006):

In merito alle dichiarazioni sostitutive relative ai requisiti generali dell'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, in accoglimento di quanto statuito dal Consiglio di stato – Adunanza plenaria 30.07.2014 n. 16, si puntualizza che:

- le dichiarazioni sostitutive relative all'assenza delle condizioni preclusive previste dall'art. 80 d.lgs. cit. possono essere legittimamente riferite in via generale ai requisiti previsti dalla norma e non devono necessariamente indicare in modo puntuale le singole situazioni ostative previste dal legislatore;
- le dichiarazioni sostitutive relative all'insussistenza delle condizioni ostative previste dall'art. 80 d.lgs. n.50/2016 possono anche non contenere la menzione nominativa di tutti i soggetti muniti di poteri rappresentativi dell'impresa, quando questi ultimi possano essere agevolmente identificati mediante l'accesso a banche dati ufficiali o a registri pubblici;
- una dichiarazione sostituiva confezionata come sopra sarà considerata sufficiente e non necessiterà integrazioni o regolarizzazioni mediante l'uso dei poteri di soccorso istruttorio.

Si precisa che le dichiarazioni sostitutive relative ai requisiti generali sono quelli **dell'art. 80 comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), f bis), g), del comma 2, del comma 4, del comma 5 lettere a), b), c), d), e), f), f bis), f ter), g), h), i), l), m), del comma 7 e del comma 9 del D. Lgs. 50/2016**

Dichiarazioni sostitutive e produzione di copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore. L'istanza di partecipazione alla gara e le dichiarazioni sostitutive del concorrente nonché le dichiarazioni sostitutive dell'eventuale consorziato, e dell'eventuale impresa ausiliaria (nel caso di avvalimento), ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, da redigersi preferibilmente, rispettivamente in conformità al modulo allegato 1, al modulo allegato 2, ed al modulo allegato 3, dell'elenco dei documenti da inserire nella busta "A", devono essere debitamente sottoscritti e ad essi va allegata la copia del documento di identità del sottoscrittore che comprova le generalità del dichiarante e la riferibilità della dichiarazione stessa al soggetto dichiarante.

Si precisa che qualora una stessa persona fisica produca più di una dichiarazione sostitutiva a propria firma (di certificati e/o di atti di notorietà), è sufficiente che produca anche una sola copia del proprio documento di identità.

L'istanza e le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

Le dichiarazioni sostitutive, ai sensi del D.P.R. 445/2000, devono contenere quanto in seguito specificato

Requisiti generali

b) la dichiarazione che a carico del soggetto concorrente non sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 1 lettere a), b), b bis), c), d), e), f), g), del comma 2, del comma 4, del comma 5 lettere a), b), c), d), e), f), f bis), f ter), g), h), i), l), m), del comma 7 e del comma 9 del D. Lgs. 50/2016, (di cui al punto 2.1 del presente disciplinare)

Nel caso in cui il concorrente, si trovi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, dovrà dichiarare di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese ed allegare la documentazione prevista dal comma 4 del citato art. 186 bis (art.80, comma 5, lett. b) e art. 110 del D.lgs. 50/2016.

c) la dichiarazione che: modello 2A e 2B

- nei propri confronti ed anche a carico dei seguenti soggetti in carica:- titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; soci o direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari e direttore/i tecnico/i, in caso di società in accomandita semplice; i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, i membri del consiglio di direzione o di vigilanza, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico e socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio); non sussistono le cause di esclusione di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), del comma 1 e lettera l), del comma 5, dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016. Per l'esatta individuazione dei soggetti cui fare riferimento rispetto alla propria specifica natura giuridica ed assetto societario si rinvia al paragrafo I del Comunicato del Presidente ANAC del 26.10.2016,

- a carico dei soggetti con le qualifiche di cui al punto precedente, **cessati dalla carica** nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non sussistono le cause di esclusione di cui alle **lettere a), b) b-bis), c), d), e), f), g), dell'art. 80 comma 1;**

(solo nel caso di acquisto di azienda e/o di ramo di azienda e/o incorporazione e/o fusione societaria nell'anno antecedente la pubblicazione del bando)

- a carico degli amministratori e dei direttori tecnici che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fuse, nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo, non sussistono le cause di esclusione di cui alle **lettere a), b), b bis), c), d), e), f), g), dell'art. 80 comma 1;**

Il concorrente dovrà indicare, ai sensi dell'art. 80 comma 7 del Codice, **di trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 1 del Codice**, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una **pena detentiva non superiore a 18 mesi** ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, **o all'art. 80 comma 5 del Codice e di allegare all'interno della documentazione amministrativa** le prove di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti;

Nel caso in cui il concorrente non produca le dichiarazioni previste al presente punto c), le medesime dichiarazioni devono essere rese personalmente, da ciascuno dei soggetti, persone fisiche, in carica e/o cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara di: titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; socio o direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; socio accomandatario e direttore tecnico in caso di società in accomandita semplice; amministratore munito di potere di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica e socio di maggioranza (persona fisica) in caso di società con meno di quattro soci, entrambi i soci (persone fisiche) ciascuno dei quali in possesso del 50% del capitale sociale, in caso di società di capitali o consorzi; procuratore con poteri di rappresentanza dell'operatore economico concorrente, così come ribadito al punto VII delle Precisazioni e conclusioni, di seguito riportate.

Precisazioni e conclusioni

I- Ai fini del comma 3 dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016, il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

II- Nel certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati non compaiono tutte le condanne subite (art. 24 D.P.R. 14.11.2002 n. 313) e in particolare, non compaiono, tra l'altro, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., i decreti penali di condanna, le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione ai sensi dell'articolo 175 c.p. e le condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell'ammenda. Conseguentemente, la produzione in sede di gara, del **certificato del casellario giudiziale**, stante la sopra esposta intrinseca incompletezza, non potrà surrogare l'obbligo di rendere le dichiarazioni di cui ai punti c) e c1) che, pertanto, dovranno comunque essere prodotte

III- In caso di **cessione d'azienda o ramo di azienda, oppure di incorporazione o fusione societaria**, antecedente la partecipazione alla gara, ove la società cessionaria, incorporante o risultante dalla fusione, partecipi come concorrente al presente appalto, l'assenza della causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. m), del D.Lgs. n. 80/2016, deve sussistere, **a pena l'esclusione**, anche in riferimento agli amministratori ed ai direttori tecnici che hanno operato presso l'azienda cedente, incorporata o le società fuse nell'ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo. E' comunque dato al cessionario (concorrente alla presente gara), incorporante o risultante dalla fusione, comprovare l'esistenza nel caso concreto, di una completa cesura tra vecchia e nuova gestione, tale da escludere la rilevanza della condotta dei precedenti amministratori e direttori tecnici operanti presso l'azienda o il ramo di azienda ceduto, oppure operanti presso la società incorporata o le società fuse, nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara

IV- Nel caso di società di capitali con socio unico persona fisica e in caso di società di capitali o consorzi con tre soci, riguardo all'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 e 2, del D.Lgs. 80/2016, nei confronti dei **soci persone fisiche** delle società di capitali, si recepiscono le interpretazioni fornite al riguardo dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici con la **Determinazione n. 1 del 16 maggio 2012**, in base alla quale l'accertamento della sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 e 2, **va circoscritto esclusivamente al socio di maggioranza "persona fisica"** anche nell'ipotesi di società di capitali con meno di quattro soci. La locuzione "socio di maggioranza" va interpretata nel senso di effettuare i controlli di cui all'art. 80, comma 1 e 2, nei confronti del soggetto che detiene il controllo della società di capitali o consorzio. Si precisa che nel caso di società di capitali con **due soli soci persone fisiche**, i quali siano in possesso, ciascuno, del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni previste ai sensi dell'art. 80, comma 1 e 2, del

Codice devono essere rese da entrambi i suddetti soci (cfr. Parere AVCP del 4 aprile 2012, n. 58 e sentenza Consiglio di Stato 30/08/2012, n. 4654). Nel caso di società di capitali con tre soci, socio obbligato alla dichiarazione è il socio al 50%, poiché in posizione determinante (sent. Consiglio di Stato – Adunanza Plenaria - del 6 novembre 2013, n. 24). Quindi in caso di società di capitali con meno di quattro soci nelle quali il socio di maggioranza sia una società, non sono richieste le dichiarazioni relative alla inesistenza delle cause di esclusione di cui al comma 1 e 2 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nei confronti degli amministratori muniti di rappresentanza e dei direttori tecnici della stessa.

V- Per quanto riguarda i soggetti di cui all'art. 80 del comma 3, del D.Lgs. 50/2016 **cessati dalle cariche** nell'anno antecedente la pubblicazione del bando, ove essi siano **irreperibili o non disponibili**, il legale rappresentante può presentare una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, in cui affermi, "per quanto a propria conoscenza" che a loro carico, non sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, lettere a), b), b bis), c), d), e), f), g), del D.Lgs. 50/2016, corredata dai dati anagrafici dei soggetti in modo da consentire alla stazione appaltante di effettuare le verifiche necessarie.

VI- Si precisa che, nel caso in cui vi siano soggetti cessati dalle suddette cariche nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara che abbiano commesso gravi reati che incidono sulla moralità professionale, rientranti nelle fattispecie di cui all'art. 80, comma 1, lettere a), b), b bis), c), d), e), f), g), del D.Lgs. 50/2016, dovranno essere esplicitati i reati stessi commessi dal/i soggetto/i cessato/i dalla carica e **l'impresa dovrà dimostrare che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.**

VII - Dichiarazioni personali relative all'art. 80, comma 1, lettere a), b), b bis) c), d), e), f), g), e comma 5 lettera l)

Nel caso in cui il concorrente non produca le dichiarazioni previste al precedente punto c), le medesime dichiarazioni devono essere rese personalmente, da ciascuno dei soggetti, persone fisiche, in carica e/o cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara di: titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; socio o direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; socio accomandatario e direttore tecnico in caso di società in accomandita semplice; amministratore munito di potere di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica e socio di maggioranza (persona fisica) in caso di società con meno di quattro soci, entrambi i soci (persone fisiche) ciascuno dei quali in possesso del 50% del capitale sociale, in caso di società di capitali o consorzi; procuratore con poteri di rappresentanza dell'operatore economico concorrente.

In tal caso i soggetti in carica dovranno dichiarare che non sussistono a proprio carico le cause di esclusione di cui all'art.

80, comma 1, lettere a), b), b bis), c), d), e), f), g), e comma 5 lettera l) del D.Lgs. 80/2016, mentre i soggetti cessati dalla carica dovranno dichiarare che non sussistono a proprio carico le cause di esclusione di cui all'art. **80, comma 1, lettere a), b), b bis), c), d), e), f), g), del D.Lgs. 50/2016**; unitamente a tali dichiarazioni dovranno essere indicati, da tutti i predetti soggetti - in carica e/o cessati dalla carica – gli eventuali reati penali a proprio carico ed il concorrente dovrà altresì allegare all'interno della busta A) Documentazione - l'elenco dei soggetti che all'interno della propria società/impresa rivestono e/o hanno rivestito le cariche predette, con l'uso **del modello 2A) e 2B)**

Nel caso di cessione d'azienda e/o di ramo di azienda e/o incorporazione e/o fusione societaria nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara è altresì ammesso, a scelta del concorrente e/o consorziato in alternativa alla dichiarazione resa dal legale rappresentante firmatario del modello Allegato 1) e/o dell'Allegati 2), 2A) 2B) che l'amministratore/gli amministratori e il/i direttore/i tecnico/i che ha/hanno operato presso l'azienda o il ramo di azienda cedente, la società incorporata o le società fusei oppure che sono cessati nel predetto periodo, dichiarino/no personalmente (e quindi ciascuno con riferimento a se stesso) che nei propri/loro confronti non sussista/ano le cause di esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti di cui all'art. **80, comma 1, lettere a), b), b bis), c), d), e), f), g), del D.Lgs. 50/2016**

c1) Con riferimento al comma 5 della lettera m) dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016:

- la dichiarazione che l'impresa non si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile con nessun partecipante alla medesima procedura ovvero la dichiarazione che l'impresa si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato l'offerta autonomamente, indicando la ragione sociale del concorrente con cui sussiste tale situazione di controllo ed allegando, al contempo, ogni documento utile a dimostrare che detta situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta

d) (solo nel caso di concorrente stabilito in Stati diversi dall'Italia)

-dichiarazione di possedere, ai sensi e per effetto dell'art. 49 del D.Lgs. 50/2016, i requisiti d'ordine generale e speciale necessari per la partecipazione alla presente gara;

d1) dovrà inoltre dichiarare inoltre che:

- ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. di non aver concluso, negli ultimi tre anni, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex-dipendenti di pubbliche amministrazioni, cessati dal servizio da meno di tre anni, che durante gli ultimi tre anni di servizio, prestato per le pubbliche amministrazioni, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle PA stesse nei propri confronti;

-non sussistono altre cause di esclusione alla partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici ai sensi della vigente normativa;

- non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. e che non è stata emessa una informazione antimafia interdittiva in corso di validità al momento di presentazione dell'offerta.

- che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011, irrogate nei confronti di un proprio convivente;

- che nei propri confronti non sono state emesse sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare d'appalto;

- di non essere assoggettato alle sanzioni amministrative accessorie di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b), e c) della Legge 386/1990 e ss.mm.ii. (ossia: a) interdizione dall'esercizio di un'attività professionale o imprenditoriale; b) interdizione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; c) incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione)

- di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili all'opera in appalto, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori,, e di impegnarsi all'osservanza di tutte le norme anzidette anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti;

- di non avvalersi del piano individuale di emersione di cui alla legge n. 266/2002 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002, n.210, recante disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale";

- oppure di essersi avvalso dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso, dando atto che gli stessi si sono conclusi ;

- di non aver subito un provvedimento di sospensione relativo al decreto Bersani per aver occupato lavoratori in nero;

- di non essere stato destinatario di provvedimenti interdittivi nell'ultimo biennio ai sensi dell'art. 80 D.lgs n° 50/2016;

- di essere in regola con le norme di cui al D. Lgs. n. 81/08 per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ed il miglioramento della salute dei lavoratori;

- di impegnarsi ad osservare le clausole pattizie di cui al Patto d'Integrità approvato dal Comune di Turri approvato con deliberazione G.M. n° 50 del 16.05.2017;

Requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari per l'esecuzione dei lavori

e) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, con cui si dichiara il possesso di attestazione di cui all'art. 84, comma 1 del D.lgs. 50/2016, rilasciata da società di attestazione SOA, in corso di validità alla data della gara di cui all'art. 15 del bando di gara in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere;

(Eventuale) Nel caso in cui il concorrente non sia in possesso di attestazione SOA nella categoria prevalente di lavorazioni OG1;

- di essere in possesso dei requisiti di cui all'**art. 90, comma 1, del DPR 207/2010**, in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo (ove per lavori analoghi, ai sensi della Determinazione della A.V.C.P. n. 5 del 21 maggio 2009, si intendono lavori relativi **a lavori relativi a lavori edili e stradali di cui alle categorie OG1, OG3, OG4, OG5 e OG12**

- importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;

- costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento (15%) dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando;

- adeguata attrezzatura tecnica;

oppure

- di essere in possesso di attestazione di cui all'art. 84, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, in corso di validità alla data della seduta pubblica di gara nel presente avviso, rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata in almeno una delle categorie lavori relativi a lavori edili e stradali di cui alle categorie **OG3, OG4, OG5 e OG12**

Per quanto riguarda le lavorazioni di cui alla predetta categoria **scorporabile OS30**, essendo l'incidenza delle stesse maggiore del 10% dell'importo totale dei lavori in appalto, possono essere realizzate dall'appaltatore **solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la medesima categoria**; in assenza di tale qualificazione le lavorazioni possono essere eseguite da un'impresa mandante qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo. Qualora l'appaltatore, direttamente o tramite un'impresa mandante in caso di raggruppamento temporaneo, non possieda i requisiti per la predetta categoria, deve obbligatoriamente indicare in sede di gara i lavori di questa categoria come da subappaltare (**subappalto "necessario"**). In ogni caso l'esecutore (sia esso l'appaltatore singolo, l'impresa mandante o il subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari

Ai sensi dell'articolo 61 del d.P.R. n. 207 del 2010 e in conformità all'allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella **categoria scorporabile « OS30 "Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi"**

Per eseguire le lavorazioni della **categoria prevalente/scorporabile OS30**, essendo l'importo di tali lavorazioni inferiore ad euro 150.000=, i concorrenti all'atto dell'offerta devono possedere, a pena di esclusione:

- i requisiti di cui all'art. 90, comma 1, del DPR 207/2010, in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo (ove per lavori analoghi, ai sensi della Determinazione della A.V.C.P. n. 5 del 21 maggio 2009, si intendono **lavori relativi a lavori impiantistici di cui alle categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS28 e OS30**

- importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
- costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento (15%) dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando;
- adeguata attrezzatura tecnica;

oppure

- attestazione di cui all'art. 84 del D.Lgs. 50/2016, in corso di validità alla data della seduta pubblica di gara del presente avviso di gara, rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata in almeno una delle **categorie OG9, OG10, OG11 OS3, OS4, OS5 e OS28**, (come da Determinazione della A.V.C.P. n. 5 del 21 maggio 2009).

In caso di consorzi, raggruppamenti, GEIE o reti di imprese sarà necessario scegliere obbligatoriamente tra una delle seguenti dichiarazioni che vanno dalla **lettera f) alla lettera I)**. Tali dichiarazioni sono alternative tra loro, pertanto il concorrente dovrà optare solo per quella di propria pertinenza, compilando tutti i campi richiesti. La mancata apposizione di un segno grafico a fianco della dichiarazione pertinente comporterà l'attivazione del soccorso istruttorio.

f) (solo nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 con riferimento al divieto posto dall'art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016)

- con riferimento al divieto posto dall'art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, i consorzi stabili, i consorzi di cooperative di produzione e lavoro ed i consorzi di imprese artigiane, **devono dichiarare e indicare per quali consorziati concorrono alla presente gara**, precisando, per ciascuno di essi, denominazione e sede legale (relativamente a questi consorziati è fatto obbligo di produrre apposite dichiarazioni sostitutive - utilizzando preferibilmente il **modulo Allegato 2** - con i quali si attesta il possesso dei requisiti generali di partecipazione alle gare d'appalto richiesti dal presente bando) oppure in alternativa - i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere c) del D.Lgs. 50/2016 - devono dichiarare che intendono eseguire in proprio i lavori di cui trattasi;

(solo qualora siano indicati più consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre, aggiungere)

e il consorziato di cui al numero ____ in elenco è individuato quale assuntore della qualifica di affidatario ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera i), secondo periodo, del decreto legislativo n. 81 del 2008;

g) (in caso di raggruppamento temporaneo di imprese di cui alla lettera d) dell'art. 45, comma 2, e art. 48 del D.Lgs. 50/2016), e art. si dovrà produrre:

- la dichiarazione con cui si indica se il raggruppamento temporaneo di concorrenti è **già costituito** mediante mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito al mandatario oppure se **è da costituirsi** ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e che la partecipazione alla gara viene effettuata congiuntamente ai soggetti da indicarsi nell'istanza di partecipazione alla gara e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a costituirsi in raggruppamento, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa designata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio delle mandanti e che ci si uniformerà alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti;
- di impegnarsi altresì a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo da costituirsi sulla base del presente impegno, a perfezionare in tempo utile il relativo mandato irrevocabile indicando nel medesimo atto la quota di partecipazione di ciascun operatore economico al raggruppamento.
- il tipo di raggruppamento che si intende costituire (verticale, orizzontale oppure misto) e la quota di lavorazioni/prestazioni assunta da ciascun operatore del costituendo raggruppamento (cioè le lavorazioni e le prestazioni oggetto del presente appalto - che in caso di aggiudicazione saranno eseguite da ciascun operatore economico del raggruppamento stesso).

h) (in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui alla lettera e) dell'art. 45, comma 2, e art. 48, del D.Lgs. 50/2016)

- che il consorzio ordinario di concorrenti è già costituito mediante mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito al mandatario oppure in alternativa che il consorzio ordinario di concorrenti è ancora da costituirsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, indicando le quote percentuali di partecipazione e di esecuzione.
- Si precisa che se il consorzio è già costituito è sufficiente produrre l'atto costitutivo se dallo stesso emergono i suddetti elementi.

i) (in caso di aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete di cui alla lettera f) dell'art. 45, comma 2 e art. 48 del D. Lgs. 50/2016)

- la dichiarazione con cui si indica il tipo di rete, così come definite nella Determinazione n. 3 del 23 aprile 2013, (Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica di cui all'art. 2.1 della citata determinazione AVCP n.3/2013, oppure Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune di cui all'art. 2.2 della citata determinazione AVCP n.3/2013, oppure Rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica di cui all'art. 2.3 della citata determinazione AVCP n.3/2013) indicando le quote percentuali di partecipazione e di esecuzione.

l) (in caso di soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) di cui alla lettera g) dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs.50/2016)

- la dichiarazione con l'indicazione della ragione sociale nonché delle quote percentuali di partecipazione e di esecuzione delle lavorazioni.

m) Accettazione delle condizioni generali di contratto– il concorrente, inoltre, dovrà dichiarare, **a pena di esclusione:**

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le condizioni legittime contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nei suoi allegati, nel capitolato speciale d'appalto, nei grafici, negli elaborati di progetto e, comunque, di tutte le disposizioni che concernono la fase esecutiva del contratto;
- di aver preso esatta cognizione della natura del contratto e delle condizioni contrattuali, nonché di ogni altra circostanza che possa aver influito o che possa influire sulla determinazione dei prezzi e sull'esecuzione dell'opera/servizio/fornitura, anche a fronte di eventuali maggiorazioni di costi che dovessero intervenire per lievitazione dei prezzi durante l'esecuzione, e la rinuncia a qualsiasi azione o eccezione in merito, avendo tenuto conto di tutto ciò nella determinazione dei prezzi offerti – che si ritengono remunerativi - e dei modi e tempi di esecuzione dell'opera/servizio/fornitura prospettati;
- di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;
- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli

obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;

- di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'ex articolo 133 del D.Lgs. n° 163/06 per la parte relativa all'adeguamento dei prezzi;

- di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;

- di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;

- di accettare il Piano di Sicurezza e Coordinamento, nonché la stima dei conseguenti oneri, che rimarranno comunque fissi ed invariabili, fatta salva la possibilità di esercitare la facoltà prevista dall'art. 100, comma 5, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ("Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

- di accettare la consegna dei lavori sotto le riserve di legge, nelle more della stipula del contratto d'appalto, fermo restando quanto stabilito dall'art. 32 commi 8 del D.Lgs. 50/2016;

- di impegnarsi ad osservare e a far osservare dal proprio personale e dai propri collaboratori le disposizioni contenute nel DPR 16 aprile 2013, n. 62, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici e nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di TURRI, approvato con deliberazione di Giunta municipale n. 2 del 23.01.2014, per quanto in essi compatibile;

- di impegnarsi ad osservare le clausole pattizie di cui al Patto d'Integrità approvato dal Comune di Turri con con deliberazione G.M. n° 50 del 16.05.2017;

m1) il concorrente, inoltre, dovrà dichiarare, a pena di esclusione:

- ai sensi dell'ex art. 118, comma 2 del DPR 207/2010, di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile;

- ai sensi dell'ex art. 119 comma 5 ultimo periodo del DPR 207/2010, che trattandosi di appalto i cui corrispettivi sono stabiliti "a corpo", dichiara di prendere atto che i per i prezzi "a corpo" l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull'importo della relativa offerta che, seppur determinata attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle presunte quantità delle varie lavorazioni, il prezzo finale così determinato resta fisso ed invariabile ai sensi dell'ex art. 53 comma 4 secondo periodo del D.Lgs. n° 163/06 *"Per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione"*;

n) (eventuale dichiarazione ai fini del subappalto o cottimo) dichiarazione relativa all'indicazione delle lavorazioni/ prestazioni che il concorrente intende affidare in subappalto o del cottimo. Tale dichiarazione è richiesta a pena di esclusione solo nei casi in cui il concorrente è obbligato – in base a quanto previsto all'art. 3.6 - ad indicare i lavori o le parti di opere che intende subappaltare (cd "subappalto necessario"), mentre è facoltativa nei restanti casi.

o) (eventuale dichiarazione nel caso in cui il concorrente intenda utilizzare l'istituto della "cooptazione" di cui all'art. 92, comma 5, del D.P.R. 207/2010)

a) dichiarazione che si intende/ono raggruppare, ai sensi dell'art. 92, comma 5 del DPR 207/2010, una o più imprese indicando denominazione e sede legale della/e stessa/e, e dichiarando altresì:

b) che in caso di aggiudicazione i lavori eseguiti da queste ultime non supereranno il 20% dell'importo complessivo dei lavori;

c) che l'ammontare delle qualificazioni possedute da ciascuna è almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati **(tale dichiarazione può essere omessa nel caso in cui il concorrente produca regolare attestato SOA di ciascuna delle imprese cooptate/associate).**

Si puntualizza che la dichiarazione di cui alla precedente lettera a), con cui il concorrente intende avvalersi dell'istituto della cooptazione - contenente l'indicazione della denominazione e della sede legale della impresa cooptata - se non espressa nell'istanza di partecipazione alla gara, non darà diritto al concorrente di avvalersi di tale istituto.

In riferimento alle dichiarazioni di cui alla presente Sezione II, come dettagliatamente specificato al successivo, si puntualizza che qualora queste siano omesse o incomplete, la stazione appaltante attiverà il soccorso istruttorio

SEZIONE III

ALTRE DICHIARAZIONI LA CUI MANCANZA, INCOMPLETEZZA O IRREGOLARITÀ NON COSTITUISCE IRREGOLARITÀ ESSENZIALE

p) la dichiarazione contenente l'indicazione degli estremi di iscrizione nel registro delle imprese della **Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato** (luogo e numero di iscrizione alla CCIAA, esatta denominazione), forma giuridica, durata della ditta/data termine, con l'indicazione di eventuali acquisti di azienda e/o rami di azienda e/o incorporazione e/o fusione societaria avvenute nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara;

q) **(solo per le cooperative)**: di essere regolarmente iscritti nell'apposito Albo delle società cooperative presso la competente CCIAA e che non sussistono cause di esclusione dai pubblici appalti;

r) Con riferimento ai mezzi che il Comune di TURRI utilizzerà per le comunicazioni d'ufficio di cui all'art. 40, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 il concorrente dovrà, alternativamente: **autorizzare espressamente la stazione appaltante all'utilizzo del fax** per l'effettuazione delle comunicazioni di cui all'art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e indicare il numero completo di fax al quale indirizzare le comunicazioni stesse (1^ alternativa); oppure in alternativa, (nel caso di concorrenti che non intendono autorizzare la stazione appaltante all'utilizzo del fax come mezzo per le comunicazioni di cui all'art. 76 del D.Lgs. 50/2016, indicare nella domanda di partecipazione alla presente gara **l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)** al quale la stazione appaltante potrà inviare le comunicazioni di cui all'art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (2^ alternativa);

s) Con riferimento alla disciplina dell'accesso ai documenti prodotti per la partecipazione alla presente procedura di gara è richiesto ai concorrenti **di autorizzare** l'accesso a tutta la documentazione amministrativa prodotta per la partecipazione alla presente gara e contenuta nella busta "A"

t) **(Nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi della facoltà di prestare una cauzione provvisoria rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro)**

- che l'intermediario finanziario che ha rilasciato l'atto di fideiussione risulta, ai sensi dell'art. 93, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, regolarmente iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 ed è regolarmente autorizzato dal Ministero del Tesoro in base alle disposizioni del DPR 30 marzo 2004, n. 115;

u) **[dichiarazione eventuale** da rendere soltanto nel caso in cui i concorrenti intendano avvalersi delle agevolazioni previste dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 - Riduzione del 50% dell'importo della garanzia]

- **la dichiarazione di essere in possesso o meno**, ai sensi dell'art. 84, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 63 del D.P.R. 207/2010, **della certificazione di qualità aziendale** rilasciata da soggetti accreditati, ai sensi delle norme vigenti.

v) - di essere informato, ai sensi e per effetto del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione di dati personali", che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

- Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di autorizzare la Stazione appaltante all'utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione, (dati sensibili ai sensi degli articoli 20, 21 e 22, del citato decreto legislativo, ferme restando le esenzioni dagli obblighi di notifica e acquisizione del consenso), ai fini della partecipazione alla gara e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione ai funzionari e agli incaricati della Stazione appaltante, nonché agli eventuali controinteressati che ne facciano legittima e motivata richiesta. In ogni caso ha preso pienamente atto delle informazioni circa la tutela dei dati riportate alla Parte terza, Capo 3, lettera d), del disciplinare di gara.

- Le dichiarazioni possono essere sottoposte a verifica ai sensi dell'articolo 71 del d.P.R. n. 445 del 2000; a tale scopo si autorizza espressamente la Stazione appaltante ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni i dati necessari per le predette verifiche, qualora tali dati siano in possesso delle predette pubbliche amministrazioni. Quanto ai requisiti

economico finanziari e tecnico-organizzativi la presente dichiarazione può essere sottoposta alla comprova ai sensi dell'articolo ex 48 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

(solo per il/i consorziato/i per il/i quale/i i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. 50/2016 dichiarano di concorrere)

2) Le dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 - da redigersi preferibilmente in conformità al modulo allegato (Allegato 2) al presente bando - con le quali ciascun consorziato per il quale i consorzi di cui all'articolo 45 comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 indicano di concorrere, dichiara di possedere i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016

Il consorziato, oltre a dichiarare le proprie generalità (compreso numero di telefono, sede legale, codice fiscale, partita iva ed indirizzo di pec), al fine della dimostrazione del possesso dei requisiti generali necessari per la partecipazione alla gara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, deve produrre le dichiarazioni richieste al concorrente, nelle **lettere b), c), d1), p), q), r), s) del precedente punto 1)**- Istanza di partecipazione alla gara e dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 - con cui si attesta il possesso dei requisiti richiesti dal presente bando di gara per la partecipazione alla gara e si forniscono le altre informazioni e/o elementi richiesti come in seguito specificati.

Il consorziato dovrà inoltre dichiarare:

- ai sensi dell'art. 48 comma 7, ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016, che non partecipa alla presente gara in altra forma;
- di essere informato, ai sensi e per effetto del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione di dati personali", che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Valgono in ogni caso, tutte le "Precisazioni e conclusioni" fatte nei punti I), II), III), IV), V), VI), VII) relativamente alle dichiarazioni di cui al punto 1) dell'elenco dei documenti da inserire nella busta "A" e quanto puntualizzato nella sezione II in merito alle dichiarazioni sostitutive relative ai requisiti generali ex art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006, in accoglimento di quanto statuito dal Consiglio di stato – Adunanza plenaria 30.7.2014 n. 16.

L'istanza e le dichiarazioni sostitutive devono essere **sottoscritte in originale** dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa consorziata, allegando copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore.

L'istanza e le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

Valgono in ogni caso, tutte le precisazioni e prescrizioni fatte nei punti I), II), III), IV), V), VI), VII) relativamente alle dichiarazioni di cui al punto 1) dell'elenco dei documenti da inserire nella busta "A".

3) Attestazione SOA o nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni, rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui articoli 64 e ss. del D.P.R. 207/2001, regolarmente autorizzate, in corso di validità alla data della gara (punto 15 del presente bando) che documenti il possesso della qualificazione nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere. In ogni caso è fatto salvo quanto previsto dall'art. 63, comma 1, del D.P.R. 207/2010.

L'attestazione SOA deve essere prodotta in copia sottoscritta in originale dal legale rappresentante o suo procuratore ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso.

(solo nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE di cui rispettivamente all'art. 45, comma 2, lettere d), e), f) ed g), del D.Lgs. 163/2006 già costituiti)

4) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE.
E' altresì necessario documentare, qualora non emerga con chiarezza nel mandato collettivo irrevocabile, che tipo di raggruppamento (orizzontale, verticale, misto) si intende costituire specificando come - in caso di aggiudicazione - le imprese si suddivideranno le lavorazioni/prestazioni che compongono il presente appalto.

5) garanzia a corredo dell'offerta di cui all'art. 8. del presente bando di gara – pari ad Euro €. 1.450,00=, (2%);

costituita alternativamente da atto di fideiussione (se Garante è una Banca o un Intermediario finanziario) o polizza fideiussoria (se Garante è un'impresa di assicurazione)

La garanzia a corredo dell'offerta deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e al relativo schema Tipo 1.1 di cui al **Decreto del Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123**, pubblicato sul S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell' 11 maggio 2004, opportunamente integrato con l'inserimento della clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile.

I concorrenti sono abilitati, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.M. 123/2004, a presentare la sola Scheda Tecnica 1.1 che deve essere debitamente compilata e sottoscritta dalle parti contraenti.

Costituiscono cause di esclusione:

- 1) la mancata presentazione della cauzione provvisoria;
- 2) la presentazione di una cauzione non conforme a quanto stabilito dall'art. 93, comma 1, 3, 4, 5 e 8 del D.Lgs. 50/2016 e pertanto, priva:
 - della **rinuncia** espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - della **rinuncia** all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.;
 - della clausola di **operatività** della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 3) cauzione di importo errato in diminuzione, fermo restando le ipotesi di errore formale;
- 4) cauzione sprovvista dell'indicazione dell'oggetto e del soggetto garantito; nel caso di raggruppamenti temporanei, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, la cauzione deve essere **intestata** a tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE; in tal caso è sufficiente la firma della polizza fideiussoria o dell'atto di fideiussione da parte della sola mandataria;
- 5) Ai sensi e per effetto dell'art. 93, comma 5, secondo periodo, del D.Lgs. 50/2016, si richiede che la garanzia a corredo dell'offerta abbia una **durata di 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta stessa**.
- 7) cauzione non sottoscritta dal garante sull'atto di fideiussione o sulla polizza fideiussoria.
- 8) mancata presentazione dell'impegno del fideiussore «a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario», ai sensi dell' art. 93, comma 8, del del D.Lgs. 50/2016.

Riduzione del 50% dell'importo della garanzia

Nel caso in cui i concorrenti intendano avvalersi delle agevolazioni previste dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 gli stessi dovranno obbligatoriamente possedere la certificazione di qualità aziendale di cui al citato art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, in corso di validità alla data della seduta pubblica di gara prevista dal presente bando.

Nel caso di raggruppamenti temporanei, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE già costituiti o da costituirsi la possibilità di riduzione della cauzione e della garanzia fideiussoria ai sensi e per effetto dell'art. 93, comma 7, e art. 103 del D.Lgs. 50/2016, è disciplinata, come segue:

Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.>>.

Le garanzie potranno essere ridotte anche tutte le altre ipotesi indicate dall'art.93, comma7, del Codice, per le percentuali ivi indicate. **In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.**

- per i raggruppamenti di tipo orizzontale se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia; mentre se solo alcune delle imprese sono in possesso della certificazione di qualità, il raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia;
- per i raggruppamenti di tipo verticale se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia; mentre se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione di qualità, il raggruppamento potrà ridurre la cauzione provvisoria e quella definitiva solo per la quota corrispondente alla somma delle quote di partecipazione al raggruppamento stesso delle imprese in possesso della certificazione di qualità;

- per i raggruppamenti di tipo misto vale quanto sopra prescritto per i raggruppamenti di tipo verticale con la precisazione che, con riferimento alla categoria (principale o scorporata) assunta in raggruppamento orizzontale da più soggetti, questi ultimi - per poter beneficiare della possibilità di ridurre la cauzione provvisoria e definitiva in misura proporzionale alla quota di incidenza della categoria stessa sul totale dell'appalto - devono tutti possedere la certificazione di qualità.

La richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto)

6) Documentazione e dichiarazioni di cui all'art. 89 del D.Lgs. 50/2016. (AVVALIMENTO)

Si precisa che l'impresa ausiliaria relativamente alle dichiarazioni sostitutive di cui all'art. **89 comma 1** del D.lgs. 50/2016, può utilizzare il modello **Allegato 3)**. Inoltre dovrà produrre tutta la documentazione di cui all'art. 89 del D.Lgs. 50/2016

Le predette dichiarazioni sostitutive devono essere **sottoscritte in originale** dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa ausiliaria, allegando copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

Nel caso in cui il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, intenda soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA **avvalendosi** dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto, deve produrre nella busta "A – Documentazione" **oltre all'eventuale attestazione SOA propria e dell'impresa ausiliaria** ed alle dichiarazioni e documentazioni richieste **a pena di esclusione** dai precedenti punti del presente articolo (documentazione da inserire nella busta "A – Documentazione") riferite al concorrente stesso, **a pena di esclusione**, anche tutte le dichiarazioni e la documentazione previste dall'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 2 della determinazione n. 2 del 1 agosto 2012.

La dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso deve essere trasmessa la relativa procura;

ALLEGARE apposita/e attestazione/i SOA in corso di validità della/e impresa/e ausiliaria/e che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, secondo le modalità indicate al punto 9) del presente avviso, rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 207/2010 regolarmente autorizzata;

Ai sensi dell'art. 89 comma 1:

- **dovrà essere allegato in originale o copia autentica il contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;

- nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla sopra detto l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5.

Inoltre si precisa che il contratto di avvalimento deve essere conforme, **a pena di esclusione**, all'art. 88 comma 1 del DPR 207/2010 e prevedere "in modo compiuto, esplicito ed esauriente":

a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specificato;

b) durata;

c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

Valgono le precisazioni contenute nelle determinazioni n. 2 del 1 agosto 2012 e n. 4 del 10 ottobre 2012 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture.

Si precisa che, alla luce della pronuncia della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, V sezione, 10 ottobre 2013 (causa C-94/2012) e alla precedente pronuncia espressa dal Consiglio di Stato, Sezione V, 8 febbraio 2011 n. 857, **è ammesso il cd. avvalimento plurimo o frazionato**. Art. 89 comma 6 del D.lgs. 50/2016;

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono **responsabili in solido** nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo del presente appalto.

Si precisa che, relativamente alla presente procedura di affidamento, coerentemente a quanto affermato nella Sentenza del Consiglio di Stato sez. V, n. 911/2013, per quanto riguarda le dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 – con riferimento all'impresa ausiliaria – non sussiste l'obbligo di produrre le dichiarazioni di cui alla

lettere a), b), c), d), e), f), g), del citato comma 1 art. 80 del D.Lgs. 50/2016 con riferimento agli amministratori, direttori tecnici ecc. e di quelli di eventuali società acquisite e/o incorporate, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

7) Nel caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009:

1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

2. dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune) che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; **(in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati);**

3. dichiarazione che indichi la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del DPR 207/2010 nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente.

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. n. 5/2009.

- **copia autentica del contratto di rete**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, **recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria**, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun operatore economico concorrente;

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, **il mandato nel contratto di rete** non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato **nella forma della scrittura privata autenticata**, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD **ovvero**

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti :

1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il **mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza** conferito alla mandataria, redatto per scrittura privata anche firmata digitalmente ai sensi dell'art. 24 del CAD, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna operatore economico concorrente;

ovvero

2. copia autentica del contratto di rete (redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD), con allegate **le dichiarazioni**, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei;

c) la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali

richiesti dall'art. 92 del DPR 207/2010, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente.

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, **il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata**, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

Relativamente alla dell'istanza di partecipazione alla gara si precisa che:

a) se la rete è dotata di un **organo comune** con potere di rappresentanza e di **soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater del d.l. n. 5/2009, l'istanza di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

b) se la rete è dotata di un **organo comune** con potere di rappresentanza ma è **priva di soggettività giuridica** ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. n. 5/2009, l'istanza di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c) se la rete è dotata di un **organo comune** privo del potere di rappresentanza o **se la rete è sprovvista di organo comune**, ovvero, **se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria** l'istanza di partecipazione o l'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero **(in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi)**, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

8) Documento "PASSOE" rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. Gli operatori economici **devono obbligatoriamente registrarsi al sistema** accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. Una volta individuata la procedura di affidamento, tramite il CIG, gli stessi dovranno **acquisire il "PASSOE" da produrre in sede di partecipazione alla gara, all'interno della busta A- contenente la documentazione amministrativa.**

9) PATTO DI LEGALITA' approvato con deliberazione G.M. n° 50 del 16.05.2017, da firmare per accettazione (vedi allegato)

10) Attestazione in originale di avvenuto sopralluogo rilasciata dal competente Ufficio della stazione appaltante. Il sopralluogo dovrà essere effettuato con le modalità e nel periodo indicati nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare. Si precisa che, fermo restando l'obbligo, previsto a pena di esclusione, di effettuazione del sopralluogo con le modalità indicati nel presente disciplinare, la mancata produzione del certificato non comporterà l'esclusione dalla gara, purché risulti agli atti della stazione appaltante che l'operatore economico offerente ha effettuato il sopralluogo stesso con le modalità prescritte.

11) (Eventuale, Modello allegato 2 A) e 2 B) da produrre solo nel caso in cui le dichiarazioni di cui alla lettera c), punto 1) - Istanza di partecipazione alla gara e dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 - , siano rese personalmente da ciascuno dei seguenti soggetti persone fisiche, indicati nella stessa lettera c), in carica e/o cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara).

Elenco dei soggetti persone fisiche, che all'interno della propria società/impresa, **rivestono (soggetti in carica), e/o hanno rivestito (soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara)**, le seguenti cariche :

- titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; socio o direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; socio accomandatario e direttore tecnico in caso di società in accomandita semplice; amministratore munito di potere di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica e socio di maggioranza (persona fisica) in caso di società con meno di quattro soci, entrambi i soci (persone fisiche) ciascuno dei quali in possesso del 50% del capitale sociale, in caso di società di capitali o consorzi; procuratore con poteri di rappresentanza dell'operatore economico concorrente **(indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, Comune di residenza, carica ricoperta e, se cessati dalla carica, carica ricoperta e data di cessazione).**

Raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari di concorrenti

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE**, di cui rispettivamente all'art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), del D.Lgs. 50/2016, **già costituiti o da costituirsi**:

- a)** le dichiarazioni di cui al precedente punto 1) dell'elenco dei documenti da inserire nella busta "A – Documentazione" (ovvero l'allegato modulo **Allegato 1** nel caso il concorrente scelga di utilizzarlo) devono essere prodotti, **pena l'esclusione**, da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il raggruppamento o il consorzio o il GEIE con le modalità sopra richieste per il concorrente singolo;
- b)** nel caso in cui uno o più dei soggetti del raggruppamento, costituito o costituendo, sia/no consorzi che concorrono per propri consorziati, a ciascuno di questi ultimi è fatto obbligo, **pena l'esclusione** dalla gara, di produrre le dichiarazioni di cui al precedente punto 2) dell'elenco dei documenti da inserire nella busta "A – Documentazione" (ovvero l'allegato modulo **Allegato 2** nel caso si scelga di utilizzarlo) relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.;
- c)** in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE già costituiti, è sufficiente la produzione di una sola copia del mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito alla mandataria; del mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito alla mandataria;

Nel caso di una o più imprese associate ai sensi dell'art. 92, comma 5, del D.P.R. 207/2010, ognuna di queste dovrà, **pena l'esclusione, produrre**:

- le dichiarazioni di cui al precedente punto 1) dell'elenco dei documenti da inserire nella busta "A – Documentazione" (ovvero l'allegato modulo **Allegato 1** nel caso si scelga di utilizzarlo);
- dichiarazione attestante che in caso di aggiudicazione i lavori eseguiti da queste ultime non supereranno il 20% dell'importo complessivo dei lavori;
- dimostrare (tramite produzione di attestato SOA o specifica dichiarazione sostitutiva) che l'ammontare delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Nella busta "B" devono essere contenuti i seguenti documenti:

1. **dichiarazione relativa all'offerta economica**, sottoscritta per esteso, **pena l'esclusione**, con firma leggibile dal legale rappresentante o da suo procuratore, da redigersi preferibilmente in conformità al modulo allegato (**Allegato 4**).

2)) dichiarazione contenente la quantificazione dei costi per la sicurezza aziendale (**Allegato 4**)

3) dichiarazione contenente la quantificazione del costo della manodopera, ai sensi dell'art. 23, comma 16 del codice (**Allegato 4**)

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (RTI, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE, ecc.) **non ancora costituiti, dovrà essere sottoscritta, pena l'esclusione, dal legale rappresentante o da un suo procuratore di tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione o consorzio).**

Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa **procura** qualora la stessa non sia già stata inserita all'interno della Busta A).

Saranno escluse le offerte al rialzo. Si precisa inoltre che la mancanza di una delle dichiarazioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c) comporta l'esclusione immediata dalla gara.

4) Nella dichiarazione relativa all'offerta economica di cui al presente punto il concorrente dovrà dichiarare quanto segue:

- a)** di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
- b)** di aver tenuto conto, nel formulare l'offerta riferita all'appalto di cui trattasi, del costo del lavoro individuato in base ai valori economici deducibili dalla contrattazione collettiva e di aver correttamente adempiuto all'interno della propria impresa, agli obblighi di sicurezza derivanti dal D.Lgs. 81/2008;
- c)** di avere direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di avere verificato le capacità e disponibilità compatibili con i tempi di esecuzione previsti delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, tenuto conto anche delle disposizioni dell'articolo 133 del D.Lgs. 163/2006;

- d) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
- e) avere effettuato una verifica della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
- f) che l'indicazione del massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza, espresso in cifre ed in lettere, che il concorrente offre per l'esecuzione dei lavori.

L'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso confermate e sottoscritte a pena di esclusione dell'offerta.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE non ancora costituiti, l'offerta economica deve essere sottoscritta, **pena l'immediata esclusione**, da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. Nel caso in cui il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario o GEIE sia costituito, è sufficiente la sottoscrizione da parte del legale rappresentante dello stesso raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario o GEIE. e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Nel caso che l'offerta economica sia sottoscritta da procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura.

Ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.lgs. 50/2016, l'operatore economico dovrà indicare i costi della sicurezza aziendali (interni), ricompresi nel ribasso d'asta offerto, unitamente all'offerta economica presentata, (vedi modello "4" allegato), ai fini di poter valutare la congruità dell'offerta stessa.

Costituirà causa di esclusione dalla gara:

- la presenza di correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte dal concorrente;

Sono fissate le seguenti cause di esclusione per difetti dell'offerta:

a) Non sono ammesse, a pena esclusione, le offerte condizionate a quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto. In caso di discordanza tra l'offerta indicata in cifra e quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida quella indicata in lettere; non comporterà esclusione dalla gara l'omissione della duplice indicazione dell'offerta in cifre e lettere.

b) Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte in aumento o alla pari.

c) non sono altresì ammesse, a pena di esclusione dalla gara, le offerte che rechino abrasioni, ovvero correzioni non espressamente confermate o sottoscritte.

d) La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accetta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica, ai sensi dell'art. 80 comma 5, lett. m) art. 80 D.Lgs. 80/2016

Offerte sostitutive o integrative:

scaduto il termine di presentazione delle offerte, non sarà ammessa la presentazione di offerte sostitutive o integrative né il ritiro dell'offerta presentata.

Il ritiro dovrà essere effettuato attraverso il recapito, esclusivamente a mezzo posta o in una delle altre forme già indicate nel bando di gara per la presentazione delle offerte, ed entro il termine di scadenza predetto, di comunicazione sottoscritta da chi ha titolo a firmare l'offerta relativa alla gara.

- L'invio di un'offerta sostitutiva o integrativa deve avvenire entro il termine indicato al punto 12a) del bando di gara e secondo le modalità stabilite al punto 14 del bando di gara con la precisazione che:

1) la busta sostitutiva dovrà riportare il nominativo dell'Impresa mittente e la seguente dicitura " Offerta per lo appalto dei lavori di - BUSTA SOSTITUTIVA - NON APRIRE ". Verificandosi il caso che il piego sostitutivo non fosse chiaramente identificabile come tale a mezzo di esplicita indicazione in tal senso sullo stesso riportata, verrà ammesso alla gara quello pervenuto (non spedito) per ultimo alla Amministrazione; l'impossibilità di tale accertamento farà sì che sia la sorte a decidere.

In ogni caso varrà, sempre se pervenuto in tempo ed indipendentemente dal momento del ricevimento, quello recante l'indicazione suddetta. In relazione a quanto sopra la busta sostitutiva non potrà quindi più essere ritirata ed annullerà a tutti gli effetti, ai fini della gara, quella sostituita;

2) la busta integrativa dovrà riportare il nominativo dell'Impresa mittente e la seguente dicitura " Offerta per l'appalto dei lavori di - BUSTA INTEGRATIVA - NON APRIRE " oltre ad indicare l'elenco dei documenti in essa contenuti. I

pieghi, contenenti l'offerta e la documentazione sostituiti o ritirati dalla gara nei termini, potranno essere restituiti solo dopo l'effettuazione della gara, previa acquisizione agli atti, per ogni evenienza, della busta sigillata contenente l'offerta economica.

In ogni caso non sarà mai ammessa, pena l'esclusione, la presentazione di più di un piego sostitutivo od integrativo.

In nessun caso verrà comunque aperta la busta che risulta sostituita per integrare i certificati o i documenti mancanti in quella sostitutiva, o per sostituire in parte quelli già inviati, ivi compresa la busta contenente l'offerta, cosa possibile solo in presenza di busta con sopra chiaramente indicato che trattasi di busta integrativa o rettificativa di quella in precedenza inviata.

Quando la busta, inviata a mero completamento o rettifica di offerta precedente non fosse identificabile come tale, verrà, a tutti gli effetti e conseguenze, considerata come busta sostitutiva.

3) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La commissione di gara, il giorno fissato per l'apertura della Busta "A-Documentazione", **in seduta pubblica** procede a:

- a) verificare l'integrità dei plichi** con particolare riferimento a quanto prescritto dall'art. 29.2. b) del presente bando di gara;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa e delle dichiarazioni sostitutive** prodotti all'interno della busta "A" alle prescrizioni del presente bando di gara ed alla vigente normativa - compresa **la conformità dei PASSoe** prodotti dagli operatori economici- l'idoneità rispetto al presente appalto degli attestati SOA rilasciate dagli organismi di certificazione e la validità temporale delle certificazioni di qualità.
- c) verificare**, ai sensi e per effetto dell'art. 80, comma 5 lett. m), del D.Lgs. 50/2016, che non vi siano soggetti che abbia/no partecipato alla presente procedura di affidamento in più di un raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario di concorrenti; ovvero che, qualora abbiano partecipato alla presente gara in raggruppamento, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario di concorrenti, non abbiano presentato offerta anche in forma individuale ed in caso positivo ad escluderli dalla gara;
- d) verificare**, ai sensi e per effetto dell'art. 48, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. 50/2016 hanno indicato di concorrere - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara sia il consorzio sia consorziato;
- e) eventuale sorteggio, ai sensi dell'ex art. 48 comma 1, del D.Lgs. 163/2006**, almeno il 10% dei concorrenti da sottoporre a verifica del possesso dei requisiti per la **categoria principale OG1 e scorporabile OS30** di importo inferiore a 150.000,00 euro per la quale il concorrente si è qualificato in base all'art. 90, comma 1, del DPR 207/2010;
- f) escludere dalla gara** il concorrente nel caso in cui - con riferimento alle verifiche di cui ai precedenti punti - si accerti la presenza delle cause di immediata esclusione indicate ai precedenti articoli **29.1, 29.2 a e 29.2 b**.
- g) verificare** che non partecipino alla stessa gara sia l'impresa ausiliaria che quella avvalente.

Nel caso in cui si accerti la presenza di una o più irregolarità essenziali come indicate al precedente articolo 29.3, si procederà all' **attivazione del soccorso istruttorio** ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e/o dell'ex comma 1-ter dell'art. 46 del D. Lgs. 163/2006 La commissione di seggio osserverà le disposizione previste dall'ex art 46 comma 1 ter del Dlgs 163/2006.

I soccorsi istruttori ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e/o dell'ex comma 1-ter dell'art. 46 del D. Lgs. 163/2006, qualora si renda necessario attivarli, si svolgeranno in parallelo al **sub-procedimento di verifica a campione ex art. 48, comma 1** del D. Lgs. 163/2006 e all'eventuale **sub-procedimento di regolarizzazione di PASSOE** non conforme - ove presenti.

Alla conclusione degli eventuali sub-procedimenti sopra indicati si procederà alla convocazione di **una nuova seduta pubblica** nel corso della quale si renderanno noti gli esiti degli stessi.

Pertanto gli eventuali soccorsi istruttori di irregolarità essenziali disposti nel corso della prima seduta pubblica di apertura delle **buste "A"**, si caratterizzano come "sub-procedimenti presupposti" nel senso che il prosieguo delle operazioni di gara di apertura delle buste contenenti le offerte economiche - avverrà solo dopo il decorso del termine assegnato ai concorrenti per sanare le irregolarità essenziali.

Verifica dei requisiti generali.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di verificare il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, delle certificazioni dagli stessi prodotte, da autonomi

riscontri e dalla consultazione dei dati risultanti dal **casellario delle imprese qualificate** istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), anche ai sensi e per effetti dell'art. 71 comma 1 del DPR 445/2000 e s.m.i., con controlli a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato DPR 445/2000 e s.m.i.

La Commissione procede all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti generali.

Verifica dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa per i lavori

Come previsto dalla Determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 1 del 15.1.2014, **negli appalti di lavori pubblici** di importo superiore ad euro 150.000,00=, **la verifica ex art. 48 del Codice non è applicabile** in quanto, in questo caso, l'attestato SOA è obbligatorio per chiunque esegua i lavori pubblici e costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione di esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento dei lavori pubblici. In tal caso infatti l'attestato SOA costituisce la prova del possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria; le stazioni appaltanti, dunque, ne verificano il possesso e la validità temporale in capo a tutti i concorrenti, mediante accesso alla Banca dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) di cui all'art. 6-bis del D. Lgs.163/2006.

Invece si procederà all'eventuale sorteggio ex art. 48 comma 1 del D.lgs. 163/2006 nei confronti di tutti i partecipanti, ivi comprese pertanto le micro, piccole e medie imprese (MPMI), per la verifica del possesso dei requisiti per la **categoria prevalente OG1** di importo inferiore a 150.000,00 euro per la quale il concorrente si è qualificato in base all'art. 90, comma 1, del DPR 207/2010 e per la **scorporabile OS30** di importo inferiore a 150.000,00 euro per la quale il concorrente si è qualificato in base all'art. 90, comma 1, del DPR 207/2010

Apertura delle buste B) contenenti l'offerta economica

Premesse:

- L'aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett a) del Codice.
- L'aggiudicazione avverrà con riferimento al massimo ribasso percentuale rispetto all'elenco prezzi posto a base di gara sull'importo dei lavori a corpo .
- Non sono ammesse offerte in aumento, quindi qualora presentate saranno escluse dalla presente gara.
- Ai sensi dell'art. 97, comma 8, del Codice si prevede l'esclusione automatica dalla presente gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2, dello stesso Codice.
- Il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 5 ottobre 2016 ad oggetto: "Indicazioni operative in merito alle modalità di calcolo della soglia di anomalia nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso" (in seguito per brevità anche "Comunicato 5-ott-2016") viene recepito nel presente disciplinare di gara come segue.

Innanzitutto, si ribadisce che, anche al fine di rendere gestibili in modo ordinato i calcoli delle soglie di anomalia, **si impone ai concorrenti di formulare offerte economiche mediate indicazione di ribassi percentuali con al massimo 3 decimali** (ad es. 10,123%). In caso di offerte con percentuali di ribasso con più di 3 decimali l'organo di seggio prenderà in considerazione solo i primi 3 decimali del ribasso percentuale offerto senza operare nessun arrotondamento (ad esempio in presenza di un'offerta pari al 10,1234% di ribasso si prenderà in considerazione il valore 10,123% effettuando un semplice troncamento dopo il terzo decimale del ribasso offerto).

Pertanto il seggio di gara procede poi all'apertura delle buste "B-offerta economica" presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara e procede alla determinazione dell'anomalia delle offerte, ai sensi dell'articolo ai sensi dell'art. 97, comma 2 **lettere a), b), c), d) ed e)**, del D.Lgs. n° 50/2016, con il sorteggio, in sede di gara, di uno dei seguenti metodi con le relative precisazioni:

Calcolo di cui alla lettera a)

Riguardo la modalità di individuazione del 20%, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, da accantonare ai fini del calcolo della soglia di anomalia, si precisa che nel presente disciplinare di gara vengono recepite le indicazioni interpretative ed i principi di diritto contenute nella sentenza del **Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria del 19.09.2017, n. 5**, in quanto il tenore letterale dell'art. 86, comma 1, del d.lgs. 163/2006 (cui la citata sentenza si riferisce) nella parte riferita al calcolo della soglia di anomalia coincide con il vigente art. 97, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016.

Conseguentemente, nel determinare il 20% delle offerte con maggiore e con minore ribasso da escludere ai fini dell'individuazione di quelle da utilizzarsi per la media dei ribassi percentuali delle offerte ammesse, si considereranno come

“unica offerta” tutte le offerte caratterizzate dal medesimo valore, e ciò sia se le offerte uguali si collochino “al margine delle ali”, sia se si collochino “all'interno” di esse.

In altri termini, qualora nell'effettuare il calcolo del 20% per cento di cui all'articolo 97, comma 2, lettera a) del Codice siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, sia se collocate all'interno sia a cavallo delle ali (cioè al margine delle ali), si procederà, ai fini del successivo calcolo della media dei ribassi percentuali delle offerte ammesse, ad accantonarle tutte.

Invece, se fra i ribassi percentuali delle offerte rimanenti dopo lo scarto delle ali come sopra determinate, si presentassero offerte di uguale valore, le stesse saranno prese distintamente nei loro singoli valori sia per il calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse con esclusione delle ali, sia per il calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. Quindi le offerte di uguale valore che non rientrano nel c.d. “taglio delle ali” (cioè nel 20%, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, da accantonare ai fini del calcolo della soglia di anomalia) saranno prese e considerate distintamente nei loro singoli valori sia per il calcolo della media aritmetica sia per il calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.

Come precisato dal **Consiglio di Stato Sez VI nella sentenza n. 4803 del 17/10/2017** le offerte accantonate per il calcolo della media (c.d. taglio delle ali) non saranno considerate neanche successivamente nello scarto aritmetico medio dei ribassi percentuali.

In definitiva la soglia di anomalia sarà determinata come segue:

- a) si forma l'elenco delle offerte ammesse disponendole in ordine decrescente dei ribassi;
- b) si calcola il venti per cento del numero delle offerte ammesse e lo si arrotonda all'unità superiore;
- c) si accantona in via provvisoria un numero di offerte, pari al numero di cui alla lettera b), di minor ribasso nonché un pari numero di offerte di maggior ribasso (taglio delle ali). Coerentemente a quanto indicato nella sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 19.09.2017, se “all'interno o a cavallo delle ali” si trovassero offerte uguali queste saranno considerate come un'unica offerta e saranno tutte accantonate ai fini del calcolo della media di cui al successivo punto d);
- d) si calcola la media aritmetica dei ribassi delle offerte che restano dopo l'operazione di accantonamento di cui alla lettera c);
- e) si calcola – sempre con riguardo alle offerte che restano dopo l'operazione di accantonamento di cui alla lettera c) – lo scarto dei ribassi superiori alla media di cui alla lettera d) e, cioè, la differenza tra tali ribassi e la suddetta media;
- f) si calcola la media aritmetica degli scarti e cioè la media delle differenze;
- g) si somma la media di cui alla lettera d) con la media di cui alla lettera f); tale somma costituisce la “soglia di anomalia”

Calcolo di cui alla lettera b)

Per il calcolo della soglia di anomalia con il metodo di cui alla lettera b), la media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse con esclusione del 20% rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso arrotondato all'unità superiore, sarà determinata mediante la stessa identica metodologia illustrata al precedente paragrafo 6.2.1. fino al punto identificato con la lettera d).

Inoltre, si precisa che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi, è dispari, la media dei ribassi sarà ridotta percentualmente di un valore pari a tale cifra, mentre – come sostenuto dall'ANAC - non si ridurrà tale media di un valore assoluto pari a detta cifra (altrimenti si potrebbe anche correre il rischio di ottenere una soglia di anomalia negativa). Infine, si precisa che questa somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi la cui prima cifra dopo la virgola assume la funzione appena illustrata, sarà determinata considerando anche le ali (cioè tenendo conto anche delle offerte da accantonarsi ai fini del calcolo della media aritmetica) in quanto il tenore letterale della norma di cui all'art. 97, comma 2, lettera b) <<... della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi ...>> non presenta menzione riguardo l'esclusione delle ali per questa somma.

Calcolo cui alle lettere c) e d)

I metodi di calcolo di cui alle lettere c) e d) dell'art. 97, comma 2, del Codice, non pongono particolari problemi interpretativi.

Calcolo di cui alla lettera e)

Ci si limita a precisare che si procederà con la stessa metodologia indicata al **calcolo della lettera a)**. fino al punto identificato con la lettera f), con l'unica differenza che la percentuale cui fare riferimento per l'individuazione del “taglio delle ali” è il 10% anziché il 20% . Inoltre si precisa che lo scarto medio aritmetico sarà poi moltiplicato per il coefficiente sorteggiato fra quelli indicati dalla disposizione normativa.

* * *

Si precisa che, relativamente ai metodi di cui alle lettere a), b), c), d, e) di cui sopra, che hanno ad oggetto dei calcoli i ribassi percentuali offerti, si terrà conto – in tutti i calcoli per la determinazione della soglia di anomalia - di decimali.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 97, comma 8, ultimo periodo del Codice, la facoltà di avvalersi dell'esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse, e quindi ritenute valide, sia inferiore a dieci, si precisa che in tal caso si procederà all'aggiudicazione nei confronti del concorrente che ha offerto il maggior ribasso; la stazione appaltante si riserva comunque di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

La Commissione di gara successivamente, ove lo ritenga necessario e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 può effettuare ulteriori verifiche a campione della veridicità delle dichiarazioni contenute nella busta A attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38 del D.lgs.

163/06 e dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria dei concorrenti mediante consultazione del "Casellario Informatico delle Imprese Qualificate" nell'apposito sito Internet dell'ANAC

In caso di offerte finali uguali si procederà per sorteggio ai sensi dell'art.77 del R.D. n.827/1924

Si precisa che, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto di cui trattasi.

Aggiudicazione provvisoria, verifica sul possesso dei requisiti e verifica delle dichiarazioni rese

Verifica requisiti speciali

La stazione appaltante, entro 10 (=dieci) giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, procederà **nei confronti del concorrente provvisoriamente aggiudicatario e del soggetto che segue in graduatoria** – qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati ed il secondo in graduatoria non sia una micro, piccola o media impresa – alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese riguardo il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di cui all'articolo 20 del presente bando di gara, **attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass** e per i documenti e certificati non acquisibili tramite detto sistema, direttamente all'operatore economico. ed all'art. 43 del DPR 445 del 2000.

Gli operatori economici dovranno inserire a sistema AVCPASS, ai fini della dimostrazione dei requisiti eventualmente dichiarati per **la categoria prevalente OG1 e per la scorporabile OS30** qualora ci sia qualificati ai sensi dell'art. 90, comma 1, del DPR 207/2010 e non mediante attestazione SOA:

- le eventuali **certificazioni dei committenti privati** riportanti i lavori analoghi eseguiti, ai sensi del predetto art. 90, comma 1, lett. a), con i relativi importi e con la precisazione che gli stessi sono stati regolarmente eseguiti, nonché le certificazioni attestanti l'adeguata attrezzatura, ai sensi del predetto art. 90, comma 1, lett. c).

Tuttavia, nel caso d'impossibilità oggettiva ad ottenere le predette attestazioni, il concorrente può presentare altra documentazione dalla quale siano desumibili i predetti dati e idonea a comprovare l'avvenuto svolgimento dei lavori.

Si precisa che, coerentemente con quanto disposto dall'art. 3, comma 3, dalla deliberazione AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012, **i documenti inseriti dagli operatori economici, devono essere firmati digitalmente** dai soggetti competenti.

Qualora sia l'aggiudicatario che il concorrente che segue in graduatoria (qualora non appartenente alla categoria delle MPMI), non forniscano entrambi la prova o non confermino le loro dichiarazioni relativamente al possesso dei requisiti speciali, si procederà all'escussione della cauzione provvisoria.

Verifica dei requisiti generali

Ai sensi dell'articolo 81 e 216 comma 13 del Codice, la stazione appaltante provvederà a verificare i requisiti di carattere generale di cui all'art. 20 del presente bando **attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass** e per i documenti e certificati non acquisibili tramite detto sistema, direttamente all'operatore economico ed all'art. 43 del DPR 445 del 2000.

La stazione appaltante effettuerà anche visure e consultazioni dei dati risultanti dal **casellario informatico** istituito presso l'ANAC (ed ogni altra verifica che riterrà necessaria e/o opportuna per accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti ed il possesso dei prescritti requisiti)

L'operatore economico aggiudicatario è in ogni caso tenuto, a pena di decadenza dalla aggiudicazione provvisoria, a fornire alla stazione appaltante gli elementi e le informazioni necessari per poter procedere alla verifica del possesso dei requisiti generali (come ad esempio alcune informazioni necessarie per richiedere il DURC e/o effettuare le verifiche antimafia, qualora non prodotte dal concorrente tra le dichiarazioni nella documentazione amministrativa).

Relativamente al **DURC** (documento unico di regolarità contributiva) si precisa che:

- in caso di DURC positivo (che attesti la posizione di regolarità contributiva dell'impresa verso tutti gli enti previdenziali e assistenziali) la stazione appaltante non procederà in alcun modo a sindacare il merito di tale fidejacent documentato in seguito a richieste, note od osservazioni di altri concorrenti;

- in caso di DURC negativo (che attesti la posizione di non regolarità contributiva dell'impresa verso anche solo uno degli enti interessati) la stazione appaltante, coerentemente alle interpretazioni espresse nelle sentenze del Consiglio di Stato - CdS. Sezione Quinta n. 147/2008 - CdS. Sezione Quinta n. 4273/2007, CdS. Sezione Quinta n. 5575/2007, prenderà atto delle risultanze del documento unico di regolarità contributiva (DURC) senza in alcun modo procedere a sindacarne i contenuti. La situazione di non regolarità contributiva, risultante da un DURC negativo, sarà considerata motivo di esclusione ai sensi dell'art. 80, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 .

In questo caso la stazione appaltante - tramite fax inviato al numero indicato dal concorrente stesso nel modulo Allegato 1 - provvederà ad informare l'impresa concorrente che l'acquisizione del DURC negativo costituisce presupposto per l'adozione di un provvedimento di esclusione. Tale comunicazione è da considerarsi, ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i., come comunicazione di avvio del procedimento di esclusione. In questo caso il concorrente entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento del fax – qualora ritenga che gli Enti competenti abbiano emesso nei propri confronti un DURC negativo pur in assenza dei presupposti previsti dalla normativa vigente - può presentare alla stazione appaltante proprie giustificazioni e/o produrre documenti atti a comprovare che nei propri confronti non sussistono cause ostative al rilascio del DURC ai sensi della normativa vigente. La stazione appaltante procederà a richiedere al soggetto che ha

rilasciato il DURC negativo se, in base alle giustificazioni ed ai documenti acquisiti dal concorrente o ad altre motivazioni legate ad eventuali ulteriori verifiche, intenda confermare o meno la sussistenza di cause ostative al rilascio di un DURC positivo. Nel caso in cui il soggetto tenuto al rilascio del DURC confermi la posizione di non regolarità contributiva dell'impresa concorrente (confermando quindi la sussistenza di cause ostative al rilascio di un DURC positivo) verso anche solo uno degli enti interessati, la stazione appaltante non effettuerà nessun'altra verifica e procederà conseguentemente all'esclusione del concorrente dalla gara.

Insussistenza dei requisiti e/o accertamento di false dichiarazioni dopo la fase dell'aggiudicazione provvisoria

Nel caso in cui nei confronti del concorrente aggiudicatario provvisorio si verifichi l'insussistenza dei requisiti generali di cui al precedente articolo 20.1 e/o l'insussistenza dei requisiti speciali di cui al precedente artt. 20.2 si accertino false dichiarazioni, si procederà ad escluderlo dalla presente gara. L'esclusione comporterà l'automatica decadenza dall'aggiudicazione provvisoria.

In questo caso, in applicazione dell'ex art. 38, comma 2-bis, ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., **non si procederà al ricalcolo della graduatoria**, ma si effettuerà un mero scorrimento della graduatoria stessa aggiudicando la gara alla seconda

Si proclamerà l'**aggiudicazione provvisoria** nei confronti dell'offerta che segue in graduatoria quella esclusa (per mancanza dei requisiti generali e/o speciali di cui all'art. 20 del presente bando);

Il nuovo aggiudicatario sarà a sua volta soggetto a controllo sul possesso dei requisiti generali e speciali di cui all'articolo 20 del presente bando di gara.

Si puntualizza che **ai sensi dell'art. 80, comma 12, del D. Lgs. 50/2016**, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità per gli adempimenti di competenza.

I concorrenti non possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara

4. FASI ED ADEMPIMENTI NECESSARI ALL'AGGIUDICAZIONE ED ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

L'Amministrazione, provvede all'aggiudicazione previa verifica della relativa proposta che sarà formulata dal RUP sulla base della graduatoria finale approvata dal seggio di gara. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica sulla sussistenza delle condizioni di partecipazione di cui al precedente punto 3 e sulla sussistenza dei requisiti di cui al precedente punto 3. **La verifica avverrà nei confronti del concorrente aggiudicatario ai sensi e con le modalità di cui all'art. 85, comma 5 del Codice.**

In ogni caso, viene considerata condizione necessaria e imprescindibile per l'adozione del provvedimento di aggiudicazione, da parte del competente dirigente del Servizio Appalti e Contratti, che il concorrente nei cui confronti è stata formulata la proposta di aggiudicazione:

fornisca tutte le informazioni necessarie alla stazione appaltante per l'effettuazione delle verifiche sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del codice e di tutte le altre condizioni e criteri stabiliti nei precedenti paragrafi 3 e 4 del presente disciplinare qualora non immediatamente desumibili da certificazioni acquisibili d'ufficio dalla stazione appaltante (ad esempio ed a titolo esemplificativo, ai fini dell'individuazione certa di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, dovranno essere indicati i componenti dell'organo di vigilanza se presente, in quanto non desumibili dalle visure ordinarie CCIAA oppure nel caso in cui l'operatore non abbia l'organo di vigilanza dovrà essere prodotta specifica dichiarazione al riguardo);

- fornisca tutte le eventuali informazioni, rispetto all'indicazione dei costi della manodopera indicati nell'offerta economica ai sensi dell'art. 95, comma 10 primo periodo del codice, che saranno richieste dalla stazione appaltante per effettuare – **prima dell'aggiudicazione** - le verifiche di cui al secondo periodo del citato comma 10 dell'art. 95 del codice relative al rispetto dei minimi salariali retributivi.

Le suddette informazioni dovranno essere rese – al fine del rispetto dei tempi programmati per lo svolgimento della presente procedura di aggiudicazione – **entro il termine perentorio di 10 giorni naturali e consecutivi** dalla specifica lettera di richiesta della stazione appaltante.

Le **spiegazioni e giustificazioni** che gli operatori economici saranno chiamati a produrre con riferimento alla verifica di cui all'art. 95, comma 10, ultimo periodo, del codice, **atterranno non solo alla mera indicazione dei costi orari della manodopera** in relazione ai contratti collettivi applicati dall'operatore economico e quindi al rispetto dei minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle di cui all'art. 23, comma 16 del codice, **ma anche specificamente agli indici di produttività** che l'operatore economico ha previsto con riferimento alle lavorazioni oggetto dell'appalto con più alta intensità di manodopera. In particolare, l'operatore economico prima dell'aggiudicazione non dovrà limitarsi a dimostrare che il personale sarà retribuito in misura non inferiore ai minimi salariali retributivi dovuti ma anche che le ore/uomo previste ed utilizzate per il conteggio del costo della manodopera indicato nell'offerta economica siano adeguate alle lavorazioni e prestazioni da realizzare in relazione all'organizzazione aziendale, ai mezzi, macchinari, strumenti disponibili e, complessivamente, ai livelli di produttività che l'operatore economico sarà in grado di garantire in modo tale da garantire che gli obblighi normativi sul rispetto dei costi della manodopera non vengano elusi tramite una sottostima dei tempi di

impiego del personale stesso. Qualora le spiegazioni e giustificazioni prodotte dall'operatore economico riguardo al rispetto di quanto previsto all'art. 97, comma 5, lettera d) del codice siano ritenuti dal RUP inadeguate o insufficienti l'operatore economico stesso dovrà produrre ulteriori chiarimenti entro termine perentorio di 2 giorni lavorativi. La stazione appaltante, su proposta del RUP, escluderà le offerte in relazione alle quali non siano state prodotte adeguate spiegazioni e giustificazioni relativamente ai costi della manodopera indicati nelle offerte stesse unitamente all'offerta economica.

5. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA, DEFINITIVA, STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E CONSEGNA DEI LAVORI.

L'aggiudicazione provvisoria - dopo l'accertamento del possesso dei requisiti prescritti e la veridicità delle dichiarazioni rese dal concorrente provvisoriamente aggiudicatario - sarà soggetta ad approvazione, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, da parte del competente Responsabile del Servizio del Comune di TURRI mediante apposita determinazione del Responsabile U.T.

Si precisa che l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta.

La stazione appaltante provvederà alla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, entro cinque giorni dall'esecutività della determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva.

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare il secondo classificato alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta ; in caso di fallimento del secondo classificato si riserva ugualmente la facoltà di interpellare il terzo classificato e, in tal caso, l'eventuale nuovo contratto sarà stipulato alle condizioni economiche offerte dal secondo classificato.

La graduatoria dell'aggiudicazione provvisoria verrà pubblicata all'Albo Pretorio digitale del Comune e sul sito del Comune

L'aggiudicazione definitiva avverrà unicamente, dopo l'acquisizione del favorevole esito delle suddette certificazioni nei confronti dell'impresa aggiudicataria provvisoria previa assunzione di apposita determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, e verrà pubblicata all'Albo Pretorio digitale del Comune.

Stipulazione del contratto

Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro il termine di sessanta giorni.

Il contratto sarà stipulato non prima di 35 giorni ai sensi dell'art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/20106 ed **entro 180 giorni** a decorrere dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva oppure entro un diverso maggior termine nel caso di un differimento espressamente concordato tra la stazione appaltante e l'aggiudicatario.

L'offerta dell'aggiudicatario è vincolante ed irrevocabile fino al termine di **180 giorni** a decorrere dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva di cui all'art. 76, comma 5 del D.lgs. 50/2016 stabilito quale termine massimo per la stipula del contratto.

Qualora la stipula del contratto entro il suddetto termine non si renda possibile per causa imputabile all'aggiudicatario - come ad esempio la mancata produzione della cauzione definitiva o del POS oppure nel caso in cui intervengano nei confronti dell'aggiudicatario stesso una o più cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. che inibiscono la possibilità di stipulare il contratto - la stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare l'aggiudicazione in danno all'appaltatore e di procedere alla stipula del contratto con il secondo in graduatoria.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e dalla verifica dell'assenza di altre cause ostative alla stipula del contratto - come l'insorgere di una o più delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni o di altre cause ostative elencate al precedente art. 20.1. del presente bando, successivamente alla avvenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva - risultanti dal casellario informatico istituito presso l'Osservatorio per i lavori pubblici, dal DURC (documento unico di regolarità contributiva) o da altri riscontri effettuati dalla stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 209, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 , si precisa che il contratto d'appalto non conterrà la clausola compromissoria. Relativamente al presente appalto è quindi esclusa la competenza arbitrale. La stipula del contratto avverrà in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice, tutte le spese contrattuali sono a carico dell'aggiudicatario.

Ai fini della stipulazione del contratto,

- il soggetto aggiudicatario dei lavori, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, è obbligato a costituire una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo netto contrattuale. Tale percentuale sarà eventualmente incrementata ai sensi dell'art. 103, comma 1, D.lgs 50/2016 La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'aggiudicazione e l'eventuale affidamento dell'appalto in favore del concorrente che segue nella graduatoria formatasi in gara.

- nel caso in cui sia un'associazione temporanea di imprese, dovrà inviare alla stazione appaltante il mandato conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese associate, risultante da scrittura privata autenticata, nonché la procura con la quale viene conferita la rappresentanza al legale rappresentante dell'impresa capogruppo, risultante da atto pubblico. E' ammessa la presentazione del mandato e della procura in unico atto notarile redatto in forma pubblica.

Si segnala l'importanza di una corretta programmazione da parte dell'Impresa aggiudicataria degli adempimenti sopra indicati per consentire il rispetto delle tempistiche programmate dall'Amministrazione e la successiva stipula contrattuale.

Adempimenti a carico dell'aggiudicatario e della stazione appaltante

Il soggetto al quale è stata aggiudicata definitivamente la gara dovrà fornire alla stazione appaltante almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori 2 (due) copie del piano operativo di sicurezza nonché le eventuali integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento.

La consegna dei lavori sarà subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:

- che l'impresa abbia prodotto il programma esecutivo dell'intero lavoro 10 giorni prima della consegna dei lavori;
- che l'impresa abbia costituito la polizza assicurativa per il danneggiamento o la distruzione di opere e/o impianti, anche preesistenti, nel corso dei lavori (per un massimale non inferiore all'importo dei lavori aggiudicati) e per responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dei lavori (per un massimale non inferiore a Euro 500.000,00), prevista all'art. 22 dello schema di contratto;
- che, ai sensi dell'ex art. 106, comma 3, del D.Lgs. 207/10, il responsabile del procedimento e l'impresa abbiano concordemente dato atto, con verbale sottoscritto da entrambi, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

TURRI, 28.12.2017

Il Responsabile U.T.
F.to Geom. Schirru Sandro

Allegati- Fac-simili (da non modificare):

Modello 1 Istanza di ammissione e dichiarazioni sostitutive di certificazione

Modello 2 Dichiarazioni sostitutive di certificazione, integrative all'istanza di ammissione;

Modello 2A Dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, integrative all'istanza di ammissione;

Modello 2B Dichiarazione sostitutiva di atti di notorietà, integrative all'istanza di ammissione;

Modello 3 Dichiarazione impresa ausiliaria

Modello 4 Offerta economica

N.B. : In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio art. 48 del D.lgs 50/2016 non ancora costituito, le dichiarazioni contenute nel presente modello devono essere presentate da ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento/consorzio. Nel caso di consorzio art. 45, comma 2, lett. b) o c) del D.lgs 50/2016 le dichiarazioni contenute nel presente modello devono essere rilasciate e sottoscritte dal legale rappresentante del consorzio.

In caso di mancata apposizione della marca da bollo o in caso di marca da bollo insufficiente, si procederà, senza ulteriore avviso, ai sensi dell'art. 19 e art. 31 del D.P.R. 642/1972, dandone comunicazione al competente Ufficio locale delle Entrate che provvederà alla regolarizzazione e all'applicazione della relativa sanzione.